




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Legge di stabilità 2015

A.C. 2679-bis-B

PROFILI FINANZIARI
EDIZIONE PROVVISORIA

20 dicembre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

A.C. 2679-Bis-B

Profili finanziari

EDIZIONE PROVVISORIA

20 dicembre 2014

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Analisi di finanza pubblica n. 8

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	9
ARTICOLO 1, COMMA 6 (EMENDAMENTI 1.36 E 1.38) – FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE.....	9
ARTICOLO 1, COMMI 7 E 8 (EMENDAMENTO 1.41) – FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	10
ARTICOLO 1, COMMA 11 (EMENDAMENTO 1.57) - ART BONUS.....	11
ARTICOLO 1, COMMA 21 E COMMA 721 (EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.9900) – IRAP: CREDITO D’IMPOSTA PER SOGGETTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI E FONDO ISPE	11
ARTICOLO 1, COMMI 48 E 49 (EMENDAMENTO 1.344) – DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DOTAZIONE FONDO ISPE).....	13
ARTICOLO 1, COMMA 54 (EMENDAMENTO 1.372) – EVENTI ATMOSFERICI DELL’OTTOBRE 2014	14
ARTICOLO 1, COMMA 55 E COMMA 721 (EMENDAMENTO 1.9900) - REGIME DEI MINIMI E FONDO ISPE.....	15
ARTICOLO 1, COMMI 92 – 96 (EMENDAMENTO 1.9901) - CREDITO D’IMPOSTA PER CASSE PREVIDENZIALI E FONDI PENSIONE	16
ARTICOLO 1, COMMI DA 99 A 107 - INTERVENTI DI SICUREZZA NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO	17
ARTICOLO 1, COMMA 109-BIS (EMENDAMENTO 1.546) — CASSA INTEGRAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA	20
ARTICOLO 1, COMMA 110 (EMENDAMENTO 1.520 DEL RELATORE) – FONDO SOCIALE PER L’OCCUPAZIONE	20
ARTICOLO 1 COMMI 116 – 117 (EMENDAMENTO 1.9202 GOVERNO) – BENEFICI PENSIONISTICI IN FAVORE DEI LAVORATORI MALATI DI MESOTELIOMA E ASBESTOSI	21
ARTICOLO 1, COMMI 119 E 120 (EMENDAMENTO 1.9203 DEL GOVERNO) – DECONTRIBUZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO	23

ARTICOLO 1, COMMA 131 (EMENDAMENTO 1.8000 DEL GOVERNO) - FONDO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA.....	25
ARTICOLO 1, COMMA 139 (EMENDAMENTO DEL GOVERNO 1.9204) – COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.....	26
ARTICOLO 1 COMMA 157 (EMENDAMENTO DEL GOVERNO 1.9207) - PROGRAMMA CARTA ACQUISTI.....	27
ARTICOLO 1, COMMI 163-165 (EMENDAMENTO 1.5001 DEL RELATORE) – NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO.....	29
ARTICOLO 1, COMMA 166 (EMENDAMENTO 1.995) – REINSERIMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO.....	31
ARTICOLO 1, COMMA 193 (EMENDAMENTO 1.9100) - RETE DI TRASMISSIONE ELETTRICA GRUPPO FS.....	31
ARTICOLO 1, COMMA 201 (EMENDAMENTO 1.1218) – PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY.....	33
ARTICOLO 1, COMMI 203-204, 222-224, 227, 231-236, 238-240, 256, 293-294, 298, 362, 373, 534 (EMENDAMENTO 2.9823) – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI.....	34
ARTICOLO 1, COMMI DA 207 A 211 (EMENDAMENTO 1.9213) – CESSIONE DI CREDITI SU CONTRIBUTI UE IN AGRICOLTURA.....	42
ARTICOLO 1, COMMI DA 213 A 216 (EMENDAMENTO 1.9214) – CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE LATTIERO.....	44
ARTICOLO 1 COMMA 241 (EMENDAMENTO 2.64) – RIDUZIONE CREDITI DI IMPOSTA).....	46
ARTICOLO 1, COMMI 243 E 244 (EMENDAMENTO DEL GOVERNO 2.9801) – RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO.....	47
ARTICOLO 1, COMMI 280 – 283 (EMENDAMENTO 2.4000) - RISORSE STANZIATE A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	47
ARTICOLO 1, COMMA 296 - GESTIONE OMOGENEA DEI SERVIZI INFORMATIVI/INFORMATICI FORNITI DA SOGEI S.P.A.	50

ARTICOLO 1, COMMA 297 (EMENDAMENTO 2.1627) – REGISTRO NAZIONALE DEI DONATORI DI CELLULE RIPRODUTTIVE	53
ARTICOLO 1, COMMA 300 (EMENDAMENTO 2.500 DEL RELATORE) – PRESTAZIONI ECONOMICHE ACCESSORIE RELATIVE ALLE CURE TERMALI	54
ARTICOLO 1, COMMI 308-311 (EMENDAMENTO 2.9900 DEL RELATORE) – RIDUZIONE STANZIAMENTI PATRONATI E RIFORMA DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO	55
ARTICOLO 1, COMMA 312 (EMENDAMENTO 2.9901 DEL RELATORE) – RIDUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO	56
ARTICOLO 1, COMMI 346 E 346-BIS (EMENDAMENTO 1.1288) – PARAMETRI PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI	57
ARTICOLO 1, COMMA 390 (EMENDAMENTO 2.287 DEL GOVERNO) – TRASFORMAZIONE IN INFRUTTIFERI DI CONTI DI TESORERIA CENTRALE.....	58
ARTICOLO 1 COMMA 394 (EMENDAMENTO DEL GOVERNO 2.9808) - ASSOGETTAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ALLA TESORERIA UNICA	60
ARTICOLO 1, COMMI 396-397 (EMENDAMENTO 2.7000) – ISTITUZIONE CONTABILITÀ SPECIALE	61
ARTICOLO 1, COMMI 400, E DA 406 A 413 (EMENDAMENTI 2.9809 GOVERNO E 2.9809/2) – CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLA REGIONE TRENTINO E DELLE PROVINCE AUTONOME	61
ARTICOLO 1, COMMI DA 421 A 430 (EMENDAMENTO 2.9810 DEL GOVERNO COME SUB EMENDATO) – RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE	67
ARTICOLO 2, COMMI DA 431 A 434 (EMENDAMENTO 2.9811 DEL GOVERNO) – FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE.....	72
ARTICOLO 1, COMMI DA 437 A 445 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE MACERIE NEI TERRITORI TERREMOTATI DELLA PROVINCIA DE L’AQUILA	73
ARTICOLO 1, COMMI DA 452 A 458 (EMENDAMENTO 2.9812 DEL GOVERNO) – PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI DELLA REGIONE PIEMONTE)	75

ARTICOLO 1, COMMA 466 (EMENDAMENTO 2.9813 DEL GOVERNO) – ESCLUSIONE DELLE SPESE PER EDILIZIA SCOLASTICA DAL PATTO DI STABILITÀ	77
ARTICOLO 1, COMMI DA 483 A 487 (EMENDAMENTO 2.9500 DEL GOVERNO) – PATTO DI STABILITÀ VERTICALE INCENTIVATO	78
ARTICOLO 1, COMMI 498 E 499 (EMENDAMENTO 2.9600 DEL GOVERNO) – PATTO DI STABILITÀ PER I COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE.....	80
ARTICOLO 1, COMMI DA 501 A 503 (EMENDAMENTO 2.9904 DEL RELATORE) – ESCLUSIONE DI SPESE DAL PATTO DI STABILITÀ E MUTUI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012.....	81
ARTICOLO 1, COMMA 507 (EMENDAMENTO 2.1349 (TESTO 3) - DEDUCIBILITÀ IMI FRIULI VENEZIA GIULIA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE	83
ARTICOLO 1, COMMI DA 511 A 522 (EMENDAMENTO 2.9300 DEL GOVERNO) – ACCORDO STATO – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.....	83
ARTICOLO 1, COMMA 540 (EMENDAMENTO 2.9700 DEL GOVERNO) – FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO ATTIVATE NEL 2015	88
ARTICOLO 1, COMMI 551-553 (EMENDAMENTO 2.9818 DEL GOVERNO E SUBEMENDAMENTO 2/9818 DEL RELATORE) – OPERE STRUMENTALI ALLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	89
ARTICOLO 1, COMMI 592-597 (EMENDAMENTO 2.9819 GOVERNO) – MISURE IN MATERIA DI MEDICINALI INNOVATIVI.....	90
ARTICOLO 1, COMMI 601-602 (EMENDAMENTO 2.9902 RELATORE) – CENTRO NAZIONALE DI ANDROTERAPIA ONCOLOGICA (CNAO).....	92
ARTICOLO 1, COMMI 606-607 (EMENDAMENTO 2.1666) – ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE DI PALERMO	93
ARTICOLO 1, COMMA 616 - SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) – SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	95
ARTICOLO 1, COMMI DA 617 A 619 (EMENDAMENTO 2.1726) – PUNTO FRANCO DEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE.....	96

ARTICOLO 1 COMMI 626-627 (EMENDAMENTO 3.63) – INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TERRENI	97
ARTICOLO 1, COMMA 631 (EMENDAMENTO 3.4100) – SPLIT PAYMENT	97
ARTICOLO 1, COMMI DA 642 A 652 (EMENDAMENTO 3.4102) – GIOCHI	98
ARTICOLO 1, COMMI 653 E 654 (EMENDAMENTO 3.4103) – NUOVA CONCESSIONE PER IL GIOCO DEL LOTTO	105
ARTICOLO 1 COMMA 656 (EMENDAMENTO DEL GOVERNO 3.4104) – TASSAZIONE ENTI NON COMMERCIALI	107
ARTICOLO 1, COMMA 660 (EMENDAMENTO 3.4105) – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI)	107
ARTICOLO 1, COMMI DA 662 A 664 (EMENDAMENTO 2.9904 DEL RELATORE) – ESENZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2009 DALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	108
ARTICOLO 1, COMMA 665, TERZO PERIODO (EMENDAMENTO 3.4106 DEL GOVERNO) - TERREMOTO IN SICILIA DEL DICEMBRE 1990	109
ARTICOLO 1, COMMA 665 QUINTO, SESTO E SETTIMO PERIODO (EMENDAMENTO 3.4106/3 DEL RELATORE) - DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ PER LA REGIONE MOLISE.....	110
ARTICOLO 1, COMMI 680 E 681 (EMENDAMENTO DEL GOVERNO 3.4108) - REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI	110
ARTICOLO 1, COMMI 692 E 693 (EMENDAMENTO 3.4109) - IMU TERRENI AGRICOLI.....	112
ARTICOLO 1, COMMA 694 (EMENDAMENTO 3.4109 DEL GOVERNO) – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI.....	113
ARTICOLO 1, COMMI 695 – 696 (EMENDAMENTO 3.4109 DEL GOVERNO) - SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE SCOLASTICO	114
ARTICOLO 1, COMMI 697 E 698 (EMENDAMENTO DEL GOVERNO 3.4109) - MODIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: RIDUZIONE STANZIAMENTI IN LUOGO DI AUMENTO ACCISE	115

**ARTICOLO 1, COMMI 699 E 701 (EMENDAMENTO 3.4109 DEL GOVERNO) –
COPERTURA DI ONERI PER IL 2014 MEDIANTE RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI
SPESA E UTILIZZO DI RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO 117**

**ARTICOLO 1, COMMI 710 E 711 (EMENDAMENTO 3.4111) – ALIQUOTA IVA SU
PELLET E FONDO ISPE..... 119**

**ARTICOLO 1, COMMA 712 (EMENDAMENTO 3.4000 DEL RELATORE) –
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE 120**

**DISPOSIZIONI RECANTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA ANNUALI O PLURIENNALI
..... 123**

PREMESSA

Nel presente Dossier sono presi in esame i profili finanziari relativi alle modifiche apportate dal Senato all'articolato del disegno di legge di stabilità per il 2015.

Tali modifiche sono state introdotte con l'emendamento 1.10000 del Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge stabilità nel testo approvato in prima lettura dalla Camera (S. 1698). L'emendamento 1.10000 è corredato di relazione tecnica. Al momento della predisposizione del Dossier non risultano invece trasmessi il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito alle modifiche apportate dal Senato, nè il testo ufficiale del messaggio.

Si ricorda che, in alcune parti del testo, l'emendamento 1.10000 del Governo ha recepito una serie di proposte emendative approvate dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in sede referente. I riferimenti numerici di tali proposte vengono richiamati all'interno del Dossier nelle schede dedicate alle singole norme, al fine di agevolare – laddove ritenuto utile – la ricostruzione dell'iter presso il Senato.

Il Dossier non considera una serie di disposizioni che non presentano profili finanziari rilevanti ovvero per le quali la RT si limita a segnalare la mancanza di oneri per la finanza pubblica.

Si segnala infine che, in calce al Dossier, è riportata una tabella che elenca le disposizioni recanti stanziamenti qualificati come limiti massimi di spesa, rispetto ai quali non emergono, sulla base dell'esame degli allegati tecnici al disegno di legge finanziaria, aspetti problematici per i profili quantificazione.

Riguardo agli effetti finanziari delle modifiche introdotte dal Senato, la seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (S.1699/ter), con la quale vengono recepiti gli effetti delle modifiche approvate dal Senato al disegno di legge di stabilità e al disegno di legge di bilancio, mette in evidenza che tali modifiche non comportano, rispetto agli obiettivi prefissati nella manovra, effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 6 (Emendamenti 1.36 e 1.38) – Fondo per il sostegno delle imprese

L'articolo 1, comma 6, del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera (S.1698) incrementa da 5 a 10 milioni di euro la dotazione per il 2015 del Fondo, istituito nello stato di previsione del MISE, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Le norme specificano che le imprese devono essere composte da almeno 15 individui, consentendo altresì l'accesso al beneficio anche alle reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto).

Le norme modificano il comma 6 dell'art.1, prevedendo l'accesso al beneficio, anziché alle reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA, a quelle aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative.

La **relazione tecnica** afferma che le modifiche sono volte a far sì che le risorse del fondo istituito presso il MISE a favore delle 3 imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti-soggetto siano destinate anche alle imprese che si uniscono in reti di impresa prive di soggettività giuridica e partita IVA, purché abbiano un programma comune di rete per lo sviluppo di attività innovative.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 56 della L.147/2013 configurata come limite di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la modifica dei beneficiari avviene nell'ambito di risorse già stanziato, come specificato nella RT.

Articolo 1, commi 7 e 8 (Emendamento 1.41) – Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese

Le norme recano talune modifiche all'articolo 39 del DL 201/2011, in materia di misure per le micro, piccole e medie imprese.

In particolare, si dispone che la garanzia, fornita dallo specifico Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della L. 662/1996, possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie, come determinate dall'articolo 39, comma 4, del DL 201/2011.

Il citato articolo 39, comma 4, specifica che con decreto di natura non regolamentare sia definito, tra l'altro, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che l'ampliamento dei beneficiari avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per tale tipologia di intervento del Fondo, determinato in 100 milioni di euro dall'articolo 4 del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico del 24 aprile 2013.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame specificano che la garanzia è concessa nell'ambito di risorse comunque definite, come specificato nella relazione tecnica.

Articolo 1, comma 11 (Emendamento 1.57) - Art bonus

La norma modifica l'articolo 1 del DL n. 83/2014 relativo alla concessione di un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. In particolare, si prevede che l'agevolazione sia concessa il per il sostegno oltre che degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica anche delle fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione.

Gli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in esame, nel testo approvato dalla Camera erano valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 7 dell'articolo 1 del DL n. 83/2014).

La relazione tecnica afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli stimati in sede di disposizione originaria in considerazione sia della prudenzialità con la quale era stata improntata la stima di quest'ultima, sia dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla proposta emendativa in esame.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla RT circa l'esiguità delle fattispecie interessate dalla modifica in esame.

**Articolo 1, comma 21 e comma 721 (Emendamento del Relatore 1.9900) –
IRAP: credito d'imposta per soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e fondo ISPE**

Le norme intervengono sulla disciplina IRAP vigente, introducendo, a decorrere dal 2015, un credito d'imposta in favore dei soggetti privati che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. Il credito d'imposta, utilizzabile dal 2016 esclusivamente in compensazione, è pari al 10% dell'imposta lorda determinata (comma 21).

Gli oneri finanziari sono valutati come effetto netto tra il minor gettito recato dal comma 21 e gli effetti finanziari recati dalla disposizione di cui al comma 55 (regime fiscale agevolato) alla quale si rinvia in quanto le richiamate modifiche erano contenute nell'emendamento 1.9900 approvato al Senato.

Pertanto, il comma 721 interviene sull'ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2008 (fondo ISPE), disponendone la

variazione in modo tale da assicurare la compensazione degli effetti finanziari recati dai predetti commi 21 e 55.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Credito d'imposta IRAP

Per la determinazione degli effetti finanziari la RT utilizza il modello di microsimulazione IRAP (base dati anno d'imposta 2012) in base al quale individua la platea di contribuenti che non utilizzano lavoratori dipendenti e determina il valore del credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda.

In base a tale procedura, la RT stima un effetto negativo pari a 163 milioni di euro su base annua.

Per la stima degli effetti di cassa, la RT considera che l'utilizzo in compensazione è ammesso dal 2016 e pertanto ascrive i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2015	2016	2017	2018
Credito d'imposta	0	-163	-163	-163

Variazioni delle dotazioni del fondo ISPE

Le dotazioni annuali del fondo ISPE sono modificate in misura tale da assicurare gli effetti compensativi delle disposizioni (credito d'imposta e regime fiscale agevolato) come risulta dalla seguente tabella.

milioni di euro

cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Credito d'imposta (maggiori oneri)	0	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Regime agevolato ⁽¹⁾ (minori oneri)	-12,8	208,1	129,1	130,6	132,8	134,7	135,1	135,7
Effetto netto⁽²⁾	12,8	-45,1	33,9	32,4	30,2	28,3	27,9	27,3

⁽¹⁾ Si rinvia, per il dettaglio, alla scheda relativa al comma 55.

⁽²⁾ L'effetto netto rappresenta maggiori oneri ovvero minori oneri in caso di segno negativo.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che il credito d'imposta non è concesso all'interno di specifici limiti di spesa. La stima del relativo onere è ottenuta peraltro dalla RT mediante utilizzo del modello di microsimulazione; non risulta quindi possibile effettuare una verifica puntuale della stima indicata dalla RT.

In base a quanto indicato, appaiono comunque opportuni i seguenti chiarimenti:

- la platea dei beneficiari è determinata individuando i soggetti che non hanno utilizzato lavoratori dipendenti nel 2012. In proposito, andrebbe valutato se sussista un incremento di beneficiari, rispetto alla situazione del 2012, determinato dall'aumento della disoccupazione registrato in

questi ultimi anni e quindi, presumibilmente, del numero delle imprese che non utilizzano lavoratori dipendenti;

- andrebbe altresì valutato se possano determinarsi effetti connessi a possibili comportamenti elusivi (lavoro sommerso) adottati al fine di fruire del predetto credito d'imposta;
- andrebbe acquisita infine la valutazione del Governo circa la compatibilità con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione, tenuto conto che il beneficio è limitato a specifiche categorie di contribuenti.

Articolo 1, commi 48 e 49 (Emendamento 1.344) – Detrazione ristrutturazione edilizia e dotazione fondo ISPE)

Normativa vigente L'art. 16-*bis* del D.P.R. n. 917/1986 disciplina, a regime, la detrazione IRPEF per spese di ristrutturazioni edilizie. Il comma 3 stabilisce che la detrazione spetta anche nel caso di interventi riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Si fa inoltre presente che, ai sensi del comma 7, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti a decorrere dall'anno in cui le spese sono state sostenute.

La norma interviene sulla disciplina della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia (art. 16-*bis* del TUIR) elevando da 6 a 18 mesi, decorrenti dalla data di esecuzione dei lavori, il termine entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione nonché le cooperative edilizie sono tenute ad effettuare la vendita o l'assegnazione dell'immobile ai fini della fruizione del beneficio fiscale in esame.

In merito ai profili finanziari, l'emendamento modifica le dotazioni del fondo ISPE di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004 in base agli effetti stimati dalla relazione tecnica.

La **relazione tecnica** ipotizza che l'ampliamento dell'arco temporale determini una spesa aggiuntiva di circa il 15% del totale delle spese per l'acquisto degli immobili in oggetto, stimati in circa 250 milioni di euro (nell'anno 2012 sono risultati pari a 200 milioni di euro). Ipotizzando quindi una spesa annua di 35 milioni (250 mln x 15% = 37,5 mln), ed applicando le aliquote di detrazione vigenti (50% nel 2015 e 36% a decorrere dal 2016) e la ripartizione in 10 rate, la RT fornisce il seguente risultato in termini di cassa.

milioni di euro

cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027
IRPEF	-0,3	-2,9	-4,1	-5,4	-6,7	-8,0	-9,3	-10,6	-11,9	-13,2	-14,5	-12,6	-13,0

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (fondo ISPE).

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che i dati forniti ed i risultati indicati dalla relazione tecnica risultano coerenti con le procedure di calcolo applicate in relazione ai precedenti interventi sulla disciplina in esame.

Sarebbe tuttavia opportuno acquisire maggiori elementi diretti a supportare l'ipotesi in base alla quale la spesa aggiuntiva sia pari a 35 milioni annui.

Articolo 1, comma 54 (Emendamento 1.372) – Eventi atmosferici dell'ottobre 2014

Le norme dispongono che, previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, con Ordinanza del Capo della protezione civile possa essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla medesima contabilità, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le province di Genova e della Spezia.

Si segnala che l'articolo 5 dell'Ordinanza della protezione civile n. 39 del 16 gennaio 2013 (Subentro della regione Liguria per il superamento della situazione di criticità inerente le alluvioni delle province di Genova e Savona del 4 ottobre 2010), ha intestato al Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria per trentasei mesi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5459, al fine di provvedere al completamento degli interventi da eseguire nel contesto delle situazioni di criticità determinatesi.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni autorizzano l'utilizzo, nel limite di 8 milioni di euro e previa ricognizione degli impegni già assunti o in corso di assunzione, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito Genova e Savona il 4 ottobre 2010, per fronteggiare gli eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Genova e di altri comuni in provincia della Spezia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 ottobre 2014.

Trattandosi di risorse già destinate ad interventi conseguenti a stati calamitosi verificatisi nella regione Liguria e già trasferite sulla contabilità speciale n. 5459, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le risorse in questione sulla contabilità 5459 già sono finalizzate ad interventi conseguenti ad eventi alluvionali nel territorio ligure. Ciò premesso, appare utile acquisire conferma circa la congruità delle risorse disponibili sulla predetta contabilità, senza pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità.

Articolo 1, comma 55 e comma 721 (Emendamento 1.9900) - Regime dei minimi e fondo ISPE

Le norme intervengono sulla disciplina relativa al regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali introdotto dal provvedimento in esame al fine di escludere dal beneficio i soggetti che non realizzano in via prevalente, rispetto a redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo o d'impresa. La verifica della prevalenza non è comunque rilevante – e quindi il beneficio spetta in ogni caso - se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la somma tra redditi d'impresa o di lavoro autonomo e reddito di lavoro dipendente non eccede 20.000 euro (comma 55).

Gli oneri finanziari sono valutati come effetto netto tra il minor gettito recato dal comma 21 (credito d'imposta IRAP, alla cui scheda si rinvia) e gli effetti finanziari recati dalla disposizione di cui al comma in esame in quanto le richiamate modifiche erano contenute nell'emendamento 1.9900 approvato al Senato.

Pertanto, il comma 721 interviene sull'ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2008 (fondo ISPE), disponendone la variazione in modo tale da assicurare la compensazione degli effetti finanziari recati dai predetti commi 21 e 55.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi ed imprese individuali

La norma esclude dal nuovo regime i soggetti con redditi di lavoro dipendente e assimilati prevalenti rispetto ai redditi oggetto di agevolazione, ad eccezione di coloro la per cui la somma di tali redditi non superi i 20.000 euro annui.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT utilizza la metodologia adottata nella RT originaria, basati sui dati delle dichiarazioni presentate nel 2013, e riporta una tabella con gli **effetti di variazione** rispetto alla tabella originaria. Si riporta, di seguito, la parte della tabella relativa alle prime tre annualità. (La RT esprime gli importi fino al 2022)

milioni di euro

cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0	281,1	174	181,6	189,3	196,9	204,7	198,9
Add.le regionale IRPEF	0	8,1	8,9	9,6	10,3	11,1	11,8	11,8
Add.le comunale IRPEF	0	3,8	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,1
IRAP	0	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Sostitutiva regime forfetario	0	-97,9	-64,6	-69,7	-74,7	-79,5	-84,7	-80,9
Sostitutiva regime fiscale di vantaggio	0	0,1	-5,8	-9,4	-12,6	-16,2	-19,5	-16,9
Sostitutiva L.388/2000 (lav.autonomi)	0	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,6	0,5
Sostitutiva L. 388/2000 (imprese)	0	0,1	0	0	0	0,2	0,1	0,2

IVA	9,1	10,7	12,2	13,8	15,4	16,9	16,9	16,9
Rettifica della detrazione IVA	-21,9	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-12,8	208,1	129,1	130,3	132,8	134,7	135,1	135,7

Variazioni delle dotazioni del fondo ISPE

Le dotazioni annuali del fondo ISPE sono modificate in misura tale da assicurare gli effetti compensativi delle disposizioni (credito d'imposta e regime fiscale agevolato) come risulta dalla seguente tabella.

milioni di euro

cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Credito d'imposta (maggiori oneri)	0	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Regime agevolato ⁽¹⁾ (minori oneri)	-12,8	208,1	129,1	130,6	132,8	134,7	135,1	135,7
Effetto netto⁽²⁾	12,8	-45,1	33,9	32,4	30,2	28,3	27,9	27,3

⁽¹⁾ Si rinvia, per il dettaglio, alla scheda relativa al comma 55.

⁽²⁾ L'effetto netto rappresenta maggiori oneri ovvero minori oneri in caso di segno negativo.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la relazione tecnica si limita a richiamare la metodologia utilizzata nella RT riferita al testo originario (rispetto alla quale erano state illustrate le procedure e forniti i risultati finali) e a fornire i risultati della nuova stima, che corrispondono a circa il 15% di quelli stimati nella RT originaria. Ai fini di una verifica della quantificazione operata dalla relazione tecnica andrebbero peraltro acquisiti elementi informativi, utilizzati a supporto della medesima stima, quali ad esempio il numero dei soggetti beneficiari considerati sulla base delle modifiche normative introdotte rispetto alla platea originariamente determinata.

Articolo 1, commi 92 – 96 (Emendamento 1.9901) - Credito d'imposta per casse previdenziali e fondi pensione

La norma riconosce, a decorrere dal periodo d'imposta 2015:

- agli enti di previdenza obbligatoria un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento dei redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del MEF;
- alle forme di previdenza complementare, un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 252 del 2005, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla

citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del MEF.

I crediti di imposta in esame possono essere utilizzati a decorrere dal periodo successivo a quello dell'effettuazione dell'investimento. Le medesime agevolazioni sono concesse nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016. A tal fine è ridotto il fondo ISPE¹ del medesimo ammontare.

Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa e al relativo monitoraggio.

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto. Appare, tuttavia, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità delle procedure per l'ammissione al beneficio, da definire con apposito decreto ministeriale, a garantire il rispetto del previsto limite di spesa.

Con riferimento agli effetti di cassa, essendo la copertura disposta a decorrere dall'anno 2016, andrebbe confermato che i crediti d'imposta in esame si intendano concessi per investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta 2015.

Articolo 1, commi da 99 a 107 - Interventi di sicurezza nel Palazzo di Giustizia di Palermo

La norma demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia² l'individuazione degli investimenti per la realizzazione di strutture ed impianti di sicurezza negli Uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Palermo (comma 99). Con il medesimo decreto viene nominato un Commissario straordinario che, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi - entro un termine comunque non superiore a sei mesi³ - sovrintende agli stessi. Con il decreto viene inoltre individuato il quadro finanziario degli interventi e le relative risorse⁴ attribuite al Commissario straordinario che le gestisce per mezzo di una contabilità speciale allo stesso intestata (comma 100).

¹ Di cui al comma 5 dell'articolo 10 del DL n. 282/2004.

² Da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

³ Dalla data di adozione del decreto.

⁴ La norma prevede che tali risorse vengano gestite non oltre lo scadere del termine di sei mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto ministeriale.

Il comma 101, individua i compiti e le funzioni del Commissario straordinario. In particolare il Commissario monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento e vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi. Il Commissario può, altresì, chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.

Per la localizzazione delle summenzionate opere si applica il regolamento⁵ disciplinante i procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale (comma 102).

Il Commissario, per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esecuzione dell'investimento in riferimento, possiede i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al Commissario sono, altresì, attribuiti, in quanto compatibili, i poteri previsti⁶ in materia di realizzazione di istituti penitenziari. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In ogni caso gli interventi di cui al comma 99 costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza⁷ (comma 103).

Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. Al personale degli enti di cui il Commissario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento (comma 104).

Il Commissario straordinario, individuato tra pubblici dipendenti, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, senza compensi ulteriori, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento (comma 105). Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario (comma 106).

⁵ Di cui al DPR n. 383/1994.

⁶ Dall'art. 17-ter del DL n. 195/2009.

⁷ A norma dell'articolo 17, del D.lgs. n. 163/2006. La norma dispone, inoltre, che non si applicano i commi 10 e 10-ter, dell'articolo 11, del D.lgs. n. 163/2006, che disciplinano specifici termini per la stipula di contratti nell'ambito della procedura di affidamento dei contratti pubblici.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalle norme in esame, viene autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il 2015 alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁸ (comma 107).

La relazione tecnica afferma che l'intervento normativo si rende necessario per fronteggiare le urgenti esigenze connesse alla sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo, introducendo misure straordinarie per la velocizzazione delle relative procedure esecutive.

In particolare, si prevede di realizzare un nuovo sistema di posizionamento di difese passive per la sicurezza del tribunale, unitamente alla costruzione di una nuova recinzione perimetrale che permetterà la realizzazione di: nuovi varchi di accesso, dotati di tutte le tecnologie necessarie per individuare eventuali tentativi criminali e di offesa; - un unico varco di uscita dalla recinzione; separati varchi di accesso per i dipendenti, per il pubblico, nonché nuovi passi carrabili per i mezzi per la manutenzione ed il soccorso; implementazione del sistema di video sorveglianza, sia perimetrale che interno alle strutture e realizzazione di una unica centrale operativa; - realizzazione di un sistema di accessi controllati mediante *badge* tracciabili; implementazione ed ammodernamento delle apparecchiature destinate al controllo dei bagagli.

Il comma 100 prevede la nomina di un commissario straordinario cui saranno attribuiti compiti di vigilanza ed impulso alle attività amministrative ed esecutive necessarie alla realizzazione dell'investimento e, in ogni caso, sin dal momento della nomina, poteri sostitutivi degli organi ordinari o straordinari delle amministrazioni interessate, nonché poteri speciali, in particolare in tema di localizzazione delle opere. Il commissario straordinario è individuato tra i pubblici dipendenti e dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza. Si prevede di non corrispondere al commissario compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, a cui si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento, prudenzialmente stimate in misura non superiore a 5 mila euro.

Con Decreto Interministeriale Giustizia Infrastrutture Economia saranno individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari, il cui onere può essere stimato in circa 6 milioni di euro.

Si prevede, altresì, l'apertura di una contabilità speciale dedicata intestata al Commissario straordinario. Nell'espletamento dei compiti attribuiti dalla norma, il Commissario potrà avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e dei soggetti competenti in via ordinaria per la realizzazione degli interventi, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

⁸ Di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che gli interventi di sicurezza da realizzare negli Uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di Palermo vengano effettuati nei limiti della disposta autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015. Non si hanno, altresì, osservazioni da formulare con riferimento alla Gestione commissariale prevista per sovrintendere alla realizzazione summenzionati interventi, nel presupposto che la stessa possa essere condotta mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 1, comma 109-bis (Emendamento 1.546) — Cassa integrazione nel settore della pesca

Le norme introducono il comma 109-bis, specificando che, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del DL 185/2008, una somma di 30 milioni di euro sia destinata al settore della pesca per l'anno 2015.

Le norme, introdotte al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, appare opportuno acquisire conferma che le risorse, di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, siano congrue per assicurare la copertura di interventi già avviati, alla luce della nuova finalizzazione introdotta dalle norme in esame.*

Articolo 1, comma 110 (Emendamento 1.520 del Relatore) – Fondo sociale per l'occupazione

L'articolo 1, comma 183, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto per l'esercizio 2014 l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 600 milioni di euro, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è stata autorizzata la spesa di 40 milioni nel 2014 per il finanziamento dei contratti di solidarietà, nonché la spesa di 50 milioni nel 2014 per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.

Le norme introducono il comma 84-bis dell'articolo 1, prevedendo che, al fine di completare nel corso dell'anno 2015 la gestione degli esuberanti di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della L. 147/2013, previsto per le proroghe dei trattamenti a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività è esteso all'anno 2015 nel

limite di 60 milioni di euro. Il conseguente onere è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono finalizzate a consentire alle imprese di portare a compimento i processi di risanamento relativi ad unità soggette a cessazioni parziali o totali dell'attività, utilizzando il trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2015. In particolare, il periodo di riferimento riguarda il secondo anno di piani biennali già avviati nel 2014, durante i quali le aziende devono predisporre una serie di interventi che portino al recupero occupazionale delle eccedenze in nuove ed esterne opportunità lavorative, tramite specifiche iniziative di politica attiva.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la disposizione a destinare per via legislativa alla finalità sopra rappresentata risorse già programmate a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, andrebbe acquisita conferma circa l'effettiva disponibilità per le finalità in esame delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione relativamente all'esercizio 2015, in assenza di un rifinanziamento del Fondo medesimo specificamente destinato alle finalità in esame .*

Articolo 1 commi 116 – 117 (Emendamento 1.9202 Governo) – Benefici pensionistici in favore dei lavoratori malati di mesotelioma e asbestosi

Normativa vigente. L'articolo 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) dispone l'istituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto e in favore degli eredi, per l'erogazione, nel rispetto della dotazione finanziaria del Fondo stesso, di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita già liquidata dall'INAIL, fissata in misura percentuale della rendita stessa. Il finanziamento è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato ed è pari a 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e, per il restante quarto, a carico delle imprese mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prevedono che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto siano estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni sono poste a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni altresì estendono, in deroga alla vigente normativa sui requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per la maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche (articolo 24 del decreto legislativo n. 201/2011 - Riforma Fornero) e senza la corresponsione dei ratei arretrati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del suddetto DL 201/2011, i benefici per il pensionamento anticipato, già previsti dall'articolo 13 della legge n.257/1992⁹ per i lavoratori esposti all'amianto, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da un piano di bonifica, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta¹⁰.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione che estende le prestazioni assistenziali già previste per le vittime dell'amianto anche ai malati di mesotelioma non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica considerato che la norma disciplina la concessione di benefici nell'ambito di risorse già programmate a legislazione vigente.

In relazione al pensionamento anticipato per i lavoratori ammalati con patologia di asbesto, tenuto conto di elementi forniti in via amministrativa, la relazione tecnica stima che il beneficio possa interessare circa 200 soggetti con un onere pari circa 25.000 euro annui per ciascun trattamento pensionistico. Pertanto la relazione tecnica stima la seguente maggiore spesa pensionistica a carattere pluriennale, tenuto conto del significativo periodo di anticipo, in 4,2 milioni di euro per il 2015; 5 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2018.

La copertura dei relativi oneri è effettuata mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) per 4.2

⁹ L'articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 ha disposto che, con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

Il successivo comma 7, della L. 257/1992 ha disposto, tra l'altro, che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992.

milioni di euro per l'anno 2015 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'estensione dei benefici già previsti per le vittime dell'amianto ai lavoratori malati di mesotelioma, con oneri a valere sul Fondo per le vittime dell'amianto, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione. Infatti, poiché nella materia in esame le situazioni giuridiche in capo ai soggetti interessati non appaiono comprimibili nell'ambito di limiti di spesa prefissati, andrebbe chiarito se le risorse del Fondo per le vittime dell'amianto siano sufficienti per finanziare l'ulteriore finalizzazione disposta dalla norma in esame.

In relazione all'estensione ai lavoratori ammalati di asbestosi del beneficio del pensionamento anticipato, si rileva che la relazione tecnica fornisce approssimativamente l'entità della platea potenzialmente interessata e l'importo medio annuo delle pensioni da erogare. In base a tali dati, la quantificazione - limitata alle annualità dal 2015 al 2018 - sembrerebbe congrua, pur rilevando che la RT non è corredata del complesso dei dati ed elementi di quantificazione, con proiezione almeno decennale, richiesti dall'attuale disciplina contabile con riferimento a norme in materia pensionistica.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 7, della L. 196/2009 ha disposto che per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione tecnica contenga un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Nell'ambito dei predetti elementi andrebbe altresì chiarito se la platea dei beneficiari è individuabile con certezza ovvero in via presuntiva e se la stessa includa anche i soggetti potenzialmente interessati, riconducibili alla bonifica del sito di Pieve Vergonte.

Con riferimento inoltre alla mancata corresponsione dei ratei arretrati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del suddetto DL 201/2011, appare necessario acquisire una valutazione dal Governo volta ad escludere difficoltà applicative connesse ad eventuali contenziosi.

Articolo 1, commi 119 e 120 (Emendamento 1.9203 del Governo) – Decontribuzione per il settore agricolo

L'articolo 1, comma 90, del disegno di legge approvato dalla Camera (S.1698) riconosce, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Le norme introducono i commi 90-*bis* e 90-*ter* dell'articolo 1, prevedendo che, con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni del precedente comma 90 si applichino, nei limiti delle risorse indicate, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 10 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014 (comma 90-*bis*).

L'incentivo è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 90-*ter*).

L'emendamento introduttivo delle disposizioni in esame è stato coperto con apposite riduzioni nelle Tabelle A ed E . Gli effetti complessivi del medesimo emendamento possono essere così riepilogati

(milioni di euro)

Intervento	2015	2016	2017	2018	2019
Sgravi contributivi	2	15	15	11	2
Riduzione Tabella A	-2	-0,1	-6,3	-6,3	-2
Riduzione Tabella E	0	-14,9	-8,7	-4,7	-0

La **relazione tecnica** afferma che dalla disposizione conseguono, tenuto conto dell'operare del limite di spesa di cui al comma 90-*ter*, i seguenti effetti:

- in termini di saldo netto da finanziare, una maggiore spesa per 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019;
- in termini di indebitamento netto, si realizzano minori entrate contributive per 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

I predetti importi tengono conto delle modalità di riconoscimento dei benefici contributivi in esame, tenuto conto delle scadenze trimestrali per i versamenti contributivi nel settore da parte dei datori di lavoro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono un'estensione della decontribuzione al settore agricolo, nei limiti di spesa espressamente indicati dal comma 90-ter. Non vi sono quindi osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere è limitato all'entità della spesa indicata.

Con riferimento al maggior gettito fiscale derivante dalla mancata deduzione dei contributi versati dai datori di lavoro agricoli, in mancanza di un prospetto riepilogativo, non si dispone di elementi per verificare se tale gettito sia scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 131 (Emendamento 1.8000 del Governo) - Fondo per interventi in favore della famiglia

L'articolo 1, comma 101, del disegno di legge approvato alla Camera (AS 1698) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo, con una dotazione di 108 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia. Una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, mentre una quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana, di cui all'articolo 58, comma 1, del DL 83/2012.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 101, del disegno di legge approvato dalla Camera (S.1698), aumentando la dotazione del Fondo da 108 milioni a 112 milioni e incrementando contestualmente da 5 a 12 milioni di euro la quota destinata al Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono un incremento della parte del Fondo per gli interventi in favore della famiglia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal primo periodo del comma 131 dello stesso articolo, da 5 a 12 milioni da destinare al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti di cui al decreto-legge n. 83/2012, articolo 58 comma 1.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame - nell'incrementare, come affermato dalla RT, da 5 a 12 milioni di euro la quota da destinare al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti - aumentano contestualmente da 108 milioni a 112 milioni di euro la dotazione complessiva del Fondo istituito dal comma 131 in esame. Posto che l'incremento della predetta quota non genererebbe nuovi oneri, trattandosi di una finalizzazione all'interno del Fondo, l'incremento della dotazione di quest'ultimo genera invece maggiori oneri pari a 4 milioni nell'esercizio 2015. L'assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari complessivi del provvedimento non consente di individuare le modalità di copertura del predetto maggiore onere.

Articolo 1, comma 139 (Emendamento del Governo 1.9204) – Cooperazione allo sviluppo

Normativa vigente La legge n. 49 del 1987 reca la "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". Il provvedimento individua, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che beneficiano di agevolazioni previste dal provvedimento medesimo. L'articolo 14, comma 3, stabilisce che le operazioni effettuate nei confronti di ONG riconosciute ai sensi della medesima legge relative al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie non sono soggette ad IVA. La legge n. 49 sarà abrogata a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge n. 125/2014 (v. *infra*).

Il predetto regolamento non risulta ancora emanato.

La legge n. 125 del 2014 reca la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo". L'art. 26, in particolare, individua le tipologie di soggetti che rientrano nel sistema della cooperazione allo sviluppo (tra cui, oltre alle ONG, anche le ONLUS, organizzazioni di commercio equo e solidale ed altre tipologie espressamente indicate) e stabilisce, al comma 5, che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti regolarmente iscritti in apposito elenco previsto dalla medesima legge sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma, sostituendo il comma 5 dell'art. 26 della legge n. 125/2014, stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco previsto

dall'art. 26, comma 3¹¹ sono considerate operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 (testo IVA).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non ha impatto negativo sul gettito, dal momento che presenta lo stesso tenore normativo dell'art. 14, comma 3, della legge n. 49/1987, attualmente vigente e che ha trovato attuazione nel decreto ministeriale n. 379 del 10 marzo 1988.

In merito ai profili di quantificazione per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, andrebbe verificato se la disposizione consente un ampliamento della platea dei beneficiari. Ciò in considerazione del fatto che la legge n. 49 del 1987 è riferita alle organizzazioni non governative mentre la legge n. 125 del 2014, sulla quale si interviene, individua una diversa platea di soggetti ammessi alla cooperazione allo sviluppo, che potrebbe risultare più ampia.

Per quanto concerne gli effetti sul gettito IVA, si fa presente che la formulazione proposta qualifica le operazioni in esame come "operazioni assimilate alle esportazioni", mentre la legge n. 49 del 1987 le qualifica come "non soggette all'imposta". In proposito, si rileva che la diversa qualificazione proposta sembrerebbe introdurre la possibilità di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti con conseguente riduzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto.

In merito agli aspetti evidenziati andrebbero acquisiti elementi dal Governo.

Articolo 1 comma 157 (Emendamento del Governo 1.9207) - Programma carta acquisti

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 216, della legge 147/2013 ha esteso la possibilità di usufruire della cosiddetta carta acquisti alle seguenti categorie di soggetti: cittadini UE; familiari di cittadini italiani o di Stati UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A tal fine è stato disposto l'incremento del Fondo esigenze dei cittadini meno abbienti, in misura pari a 250 milioni per il 2014. La norma ha previsto l'ulteriore incremento del medesimo Fondo per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione¹² di cui all'articolo 60 del DL 5/2012.

L'articolo 9, comma 15, del DL 150/2013 (Proroga termini), soppresso in sede di conversione, disponeva che, al fine di garantire la continuità del programma carta

¹¹ Tali cessioni e prestazioni devono essere trasportati o spediti fuori dall'UE in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

¹² La norma precisava che la sperimentazione riguarda un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

acquisti, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fosse prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Veniva altresì disposto l'incremento del Fondo in favore dei cittadini meno abbienti, di 35 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare al finanziamento della carta acquisti. La RT allegata alla norma affermava che dalla proroga non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità. La stessa RT affermava altresì che la disposizione era diretta anche a rifinanziare per il 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo per i cittadini meno abbienti, al fine di garantire per l'intero 2013 i benefici della carta acquisti cosiddetta ordinaria.

La norma prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del DL 150/2013 fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste s.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a garantire la validità dei provvedimenti adottati al fine di estendere ai cittadini comunitari ed extracomunitari la carta acquisti introdotta dalla legge di stabilità 2014 nel periodo di vigenza dell'articolo 9, comma 15, del DL 150/2013, soppresso in fase di conversione in legge. La stessa disposizione, inoltre, è finalizzata a salvaguardare gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti a seguito della proroga del contratto per la gestione del servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010. Attraverso tale proroga è stato possibile assicurare la continuità al programma carta acquisti e l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012. La mancata approvazione della proposta determinerebbe la necessità di recuperare i contributi già erogati ai cittadini nel periodo gennaio-marzo 2014 e non consentirebbe di pagare a Poste SpA i compensi previsti per il servizio comunque prestato per assicurare la continuità del programma carta acquisti, l'estensione dello stesso ai cittadini comunitari ed extra-comunitari e l'avvio della sperimentazione nei dodici comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

La RT afferma, infine, che l'articolo aggiuntivo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che - come sembra potersi desumere dalla relazione tecnica - la modifica in esame faccia salvi esclusivamente effetti finanziari già prodotti o già scontati nelle previsioni tendenziali.

In proposito appare utile una conferma dal Governo.

Articolo 1, commi 163-165 (Emendamento 1.5001 del Relatore) – Norme in favore delle vittime del terrorismo

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.

Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

L'articolo 4, comma 2, ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L. 206/2004.

Le norme introducono il comma 1-*bis* all'articolo 2 della L. 206/2004, disponendo che, ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si faccia riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole (comma 163).

Viene altresì introdotto il comma 1-*bis* dell'articolo 3, della L. 206/2004, che estende l'aumento figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi (comma 164).

Viene infine introdotto un ultimo periodo all'articolo 4, comma 2, della L. 206/2004, disponendo che agli effetti del pensionamento diretto sia indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In

nessun caso sono apponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue (comma 165).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni prevedono tre tipologie di interventi. In sintesi:

- il comma 163 prevede che, a coloro che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, debba essere applicato un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento (L. 206/2004, art. 2, comma 1);
- il comma 164 prevede che devono essere ricompresi tra i potenziali beneficiari, anche i coniugi e i figli non presenti al momento dell'evento, nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima (L. 206/2004, art 3 comma 1);
- il comma 165 prevede che i benefici previdenziali debbono essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico (L.206/2004, art 4, comma 2).

Gli oneri totali sono riportati nelle tabelle che seguono stimate sulla base di elementi amministrativi:

Commi 163-165
Effetto complessivo
(migliaia di euro)

	N. beneficiari	Oneri pensionistici	Oneri TFR/TFS	Totale oneri
2015	292	1.987	3.712	5.699
2016	296	2.840	270	3.110
2017	300	3.082	275	3.357
2018	304	3.331	278	3.609
2019	308	3.592	283	3.875
2020	310	3.846	288	4.134
2021	314	4.128	295	4.423
2022	318	4.419	300	4.719
2023	322	4.718	307	5.025
2024	322	5.030	312	5.342

La RT rende noto che ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dispongono l'estensione di taluni benefici previdenziali alle vittime di atti terroristici nonché l'ampliamento dei requisiti per l'erogazione ai familiari aventi eventualmente diritto.

Si prende atto della quantificazione recata dalla relazione tecnica basata su dati amministrativi. Si osserva peraltro che la RT riporta gli esiti del procedimento di stima, senza esplicitare il complesso dei parametri ad esso sottostante.

Articolo 1, comma 166 (Emendamento 1.995) – Reinserimento di persone con disabilità da lavoro

Le norme dispongono che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) siano attribuite le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni prevedono che siano attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. L'attuazione delle stesse è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame prevedono a carico dell'INAIL una pluralità di interventi e di attività, anche di carattere progettuale, volti al reinserimento di persone con disabilità da lavoro. Non appare peraltro chiaro se tra dette attività rientri anche la diretta realizzazione di interventi di adeguamento strutturale di postazioni di lavoro. Premessa la necessità di un chiarimento in proposito, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni e la possibilità quindi per l'Istituto di far fronte ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse disponibili e senza pregiudizio per gli equilibri finanziari e di bilancio.

Articolo 1, comma 193 (Emendamento 1.9100) - Rete di trasmissione elettrica gruppo FS

La norma, prevede che le reti elettriche in alta ed altissima tensione e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. o di

società dalla stessa controllate siano inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o di una società da quest'ultimo controllata. In esito al perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito. Entro i 60 giorni successivi dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, Ferrovie dello Stato fornisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessarie alle determinazioni della medesima Autorità. Nei successivi 30 giorni l'Autorità definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale in esame. L'Autorità definisce il "capitale investito netto riconosciuto" senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale. il "capitale netto" così determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta ed altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione.

Le risorse finanziarie derivanti dalla cessione in esame, limitatamente al valore dei contributi pubblici, sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana s.p.a.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, anzi garantisce che la quota delle entrate derivanti dalla cessione, corrispondente ai predetti contributi pubblici, sia destinata ad investimenti sulla rete ferroviaria, con conseguenti minori esborsi a carico dello Stato per gli oneri del contratto di programma.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione determina la cessione della rete elettrica di proprietà di FS (esterna al perimetro della PA) ad un'altra azienda, anch'essa esterna alla PA: le modalità e i termini di definizione dei prezzi sono peraltro affidati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Si prevede, inoltre, che le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, corrispondenti al valore dei contributi pubblici, siano destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto di programma. In proposito la RT afferma che ciò determinerà minori esborsi a

carico dello Stato. Tuttavia non risulta indicato né dalla disposizione, né dalla RT quale sia l'ammontare dei contributi pubblici e la conseguente riduzione dei trasferimenti del contratto di programma che verrà effettuata nonché la proiezione temporale di tali potenziali minori spese. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Andrebbero inoltre fornite precisazioni in merito ai profili fiscali dell'intera operazione di cessione tenuto conto che la quota di contributi già riscossa ed utilizzata da FS per gli interventi nelle reti elettriche oggetto di cessione – e quindi già contabilizzata, anche ai fini fiscali, da FS – non viene dedotta ai fini della determinazione del valore del “capitale investito netto riconosciuto” da parte dell'Autorità (tale valore rappresenta la base per la fissazione del successivo prezzo di cessione). In particolare andrebbe chiarito se sussistano contributi riscossi da FS e non ancora utilizzati negli interventi in reti elettriche; in tal caso, sembrerebbe utile precisare se anche tale quota di contributi debba essere trasferita alla società acquirente, indicando i relativi profili fiscali dell'intervento. Infine, tenuto conto che la norma afferma che il “valore del capitale investito netto riconosciuto” rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche, andrebbero forniti elementi ulteriori in merito al profilo fiscale dell'operazione di cessione con particolare riguardo alla quota di contributi utilizzati da FS nonché con riferimento all'ipotesi in cui si determini una differenza tra prezzo di cessione e capitale investito netto.

Articolo 1, comma 201 (Emendamento 1.1218) – Promozione del made in Italy

L'articolo 1, comma 140, del disegno di legge approvato dalla Camera (S.1698) stanza, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la rassegnazione all'Agenzia ICE, 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017, vincolando 1 mln di euro annui per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* e 2,5 mln di euro annui all'associazione delle Camere di commercio italiane all'estero.

Le norme modificano la disposizione sopra citata, prevedendo anche la destinazione di un'ulteriore quota, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ai consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del DL 83/2012.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono volte a prevedere che una quota delle risorse destinate all'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia destinata anche per l'importo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ai consorzi di cui dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del DL n. 83 del 2012, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro

prodotti e servizi. Trattandosi di una ulteriore finalizzazione delle risorse stanziato dal medesimo comma, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..

***In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'estensione delle quote vincolate dello stanziamento all'ICE a specifici utilizzi avviene nel limite di risorse già stanziato.*

Articolo 1, commi 203-204, 222-224, 227, 231-236, 238-240, 256, 293-294, 298, 362, 373, 534 (Emendamento 2.9823) – Disposizioni in materia di trasporti

Le norme apportano integrazioni e modificazioni, in materia di trasporti e infrastrutture, all'articolo 1 del ddl in esame; in particolare si prevede quanto segue:

- il Fondo di cui al comma 88 della legge n. 147/2013 relativo alle revoche di appositi interventi infrastrutturali disposte dal CIPE è destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al medesimo fondo è, inoltre, assegnato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni per l'anno 2016, 72 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per il 2018 e 40 milioni per l'anno 2019 (comma 227);
- a decorrere dal 1° gennaio 2015, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge n. 147/2013 non spetta per i veicoli di categoria 0 o assente (comma 232);
- viene ripristinato, per gli anni dal 2015 al 2018, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori¹³ (comma 233);
- per le finalità del programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica¹⁴ è autorizzata la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni per il 2018. Inoltre, alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del DL n. 145/2013 (comma 234).

In proposito si rileva che il comma 1 del citato articolo 13 ha disposto la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e n. 33 del 13 maggio 2010. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al

¹³ In proposito, si ricorda che i commi da 577 a 579 della legge di stabilità per il 2014 hanno stabilito la riduzione dell'agevolazione in esame del 15 per cento a decorrere dal 2015.

¹⁴ Di cui all'articolo 4, comma 2 del DL n. 47/2014.

Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del DL n. 98/2011. Inoltre, le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:

a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia;

b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2;

c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano;

- per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, il CIPE assegna le risorse, previste dall'articolo 13, comma 6 del DL n. 145/2013 e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18-bis, comma 2, della legge n. 84/1994. A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis è ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalità concorre l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue derivati dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 145 del 2013 (comma 235)
- viene estesa fino al 31 dicembre 2015 l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta (comma 236);
- è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (comma 238);
- è autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora – Finale Ligure (comma 239);
- è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015 al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico (comma 240);
- al fine di garantire la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti¹⁵, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 256);
- si stabilisce che le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro, di cui al comma 51 dell'articolo 2 in esame, sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il

¹⁵ Di cui all'articolo 163 del d.lgs. n. 163 del 2006.

traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente Contratto di Programma - parte Servizi - e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al comma in esame e con le risorse stanziare dalla presente legge per l'anno 2015 (comma 293);

- è istituito un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 - 2031, prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario (comma 298);
- la riduzione dei canoni della quota dei canoni spettanti ad ANAS decorre dal 2017 anziché dal 2015 (comma 362);
- viene rinviato al 2018, in luogo del 2015, la riduzione di spesa prevista dal comma 119 dell'articolo 2 in esame per il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto (comma 373);
- viene autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi sul Duomo di Milano, di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del DL n. 83 del 2012 (comma 534);
- le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del DL n. 66/2014 sono ridotte di 30 milioni per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016 (comma 203).

Si tratta del fondo n. 7193 che, nel ddl di bilancio 2015-2017, reca uno stanziamento pari a 47,8 milioni di euro nel 2015, 50 milioni nel 2016 e 100 milioni nel 2017;

- viene incrementato il fondo ISPE di 242 milioni nel 2015, 203 milioni nel 2016, 133 milioni nel 2017, 122 milioni nel 2018 e 11,2 milioni nel 2019 (comma 204);
- viene rifinanziata la Tabella E missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", programma "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale", voce "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", L. 147 del 2013, art. I, comma 83, di 25 milioni in ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 50 milioni in ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

A fini di copertura, l'emendamento che ha introdotto le disposizioni ha altresì ridotto lo stanziamento di tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 27 milioni nel 2016 e 47,5 milioni nel 2017;

La relazione tecnica, con riferimento al **comma 232**, afferma che sulla base dei dati dell'archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione sono i seguenti (quelli con classe euro assente possono essere considerati euro 0):

	CONTO PROPRIO	CONTO TERZI
Euro	Veicoli	Veicoli
Assente	87.724	20.671
0	45.641	15.794

La RT afferma che a tali veicoli vanno aggiunti tutti gli autobus che esercitano servizi di linea e trasporto pubblico locale. Alla luce di quanto sopra la norma prevede dal 1° gennaio 2015 l'esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli Euro 0 per garantire i risparmi che sono previsti con la riduzione del 15% dello sconto a tutti gli autotrasportatori.

La RT afferma che per calcolare i risparmi, oltre al numero di veicoli circolanti va considerato il fisiologico rinnovo del parco circolante dovuto all'invecchiamento dei veicoli. Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, pur considerando un possibile incremento del rinnovo del parco in virtù della norma che penalizza i veicoli più vecchi ed inquinanti, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare incirca 10.000 all'anno.

Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l'anno con un consumo di circa 3 km/l lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 € litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui.

La RT precisa, inoltre che i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri anche se consumano di più e fornisce, pertanto la seguente quantificazione:

Anno	Numero	Percorrenza annua	Risparmio a veicolo	Consumo (km*l)	Nuove immatricolazioni	Minore risparmio annuo	Risparmio complessivo
2015	170.000	35.000 km	2,0	3.600	10.000		612.000.000
2016					10.000	70.000.000	542.000.000
2017					10.000	140.000.000	472.000.000
2018					10.000	210.000.000	402.000.000

La RT aggiunge, infine, che L'Agenzia delle Dogane, preposta all'attuazione della misura, potrà agevolmente verificare la Categoria Euro del veicolo in quanto già oggi gli autotrasportatori sono tenuti, con la richiesta, a indicare le targhe dei veicoli.

Con riferimento al **comma 233**, la RT afferma che il ripristino al 100% delle agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori comporta maggiori oneri pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

Con riferimento al **comma 236**, la RT afferma che la principale conseguenza dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta consiste nell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% in luogo del 22%, con un onere stimato di 12 milioni di euro sulla base della quantificazione già prevista a legislazione vigente.

Con riferimento al **comma 256**, la RT precisa che la Struttura tecnica di missione, di cui all'articolo 163, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", è stata istituita con decreto ministeriale 10 febbraio 2003 n. 356, e successivamente disciplinata dal decreto ministeriale 1° marzo 2012, n. 76 che ne razionalizza le funzioni ed i compiti e prevede per la medesima una dotazione organica massima pari a 36 unità. Il citato comma 3, lettera a), prevede, tra l'altro, che possano afferire alla Struttura in parola anche progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, annualmente è espletata apposita procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un numero massimo di esperti a cui affidare tali incarichi, previa verifica delle disponibilità finanziarie. L'ultima di tali procedure, espletata nell'anno in corso, ha assegnato incarichi in scadenza alla data del 31 dicembre 2014. Pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento di tali incarichi per l'anno 2015, la disposizione prevede la proroga di un anno dei contratti in essere.

Il comma 6 dell'articolo 163 pone anche i costi della Struttura Tecnica di Missione - unitamente a tutti quelli derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo - a carico dei fondi, precisando che tali oneri devono essere contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale scopo la Direzione del Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le risorse disponibili sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT afferma, pertanto, che la disposizione non comporta effetti negativi.

Con riferimento al **comma 362**, la RT afferma che il differimento della riduzione della quota dei canoni spettanti ad ANAS comporta oneri per la finanza pubblica pari a 24,8 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Con riferimento al **comma 373**, la RT afferma che il rinvio delle riduzioni di spesa previste per il personale delle Capitanerie di Porto determina oneri pari a 3,9850 milioni di euro nel 2015 e 4 milioni per gli anni 2016 e 2017.

Infine la RT precisa che il aglio in tabella B previsto dalla norma sia pari a 27 milioni per il 2016 e 47,5 milioni annui dal 2017 al 2031.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli oneri e delle coperture recati dalle disposizioni in esame:

Tabella riepilogativa degli oneri e delle coperture (*)

(milioni di euro)

Oneri	2015	2016	2017	2018	2019	fino al 2024	fino al 2030
227 (contributo metro)		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
		7,5	72	20	40		
233 (credito d'imposta autotrasporto)	270	270	270	270			
234 (piano edilizia sociale)	30	30	30	40			
235 (porti)	20	20	20	20	20	20	
236 (marina resort)	12						
238 (stretto di Messina)	10	10	10				
239 (tratta Andora-Finale Ligure)		15	15	15	15	15	15
240 (patrimonio culturale)	5,5						
298 (tratte autostradali)			20	20	20	20	20
362 (canone ANAS)	24,8	24,8					
373 (rinvio risparmi capitanerie)	3,99	4	4				
534 (Duomo Milano)	7,5	7,5					
204 (fondo ISPE)	242	203	133	122	11,2		
tabella E	25	25	50	50	50		
Totale oneri	650,8	629,3	636,5	569,5	168,7	67,5	47,5
Coperture	2015	2016	2017	2018	2019	fino al 2024	fino al 2030
232 (esclusione credito d'imposta euro 0)	612	542	472	402			
235 (fondo IVA porti)	20	20	20	20	20	20	
203 (riduzione fondo)	30	50	100	(100)**	(100)**		
tabella B		27	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Totale coperture	662	639	639,5	569,5	168,7	67,5	47,5
SALDO	11,2	9,7	3	-	-	-	-

(*) elaborazione del Servizio Bilancio su dati della RT e dati di Bilancio

(**) importi inseriti quali proiezioni della soppressione del Fondo di cui al comma 141-bis

In merito ai profili di quantificazione si osserva quanto segue:

- con riferimento all'agevolazione per gli autotrasportatori per gli anni dal 2015 al 2018, di cui al comma 233, per la quale la RT indica un onere annuo di 270 milioni, si rileva che al ripristino di tale agevolazione per il solo anno 2014 (previsto dal comma 579 della legge n. 147/2013) era stato ascritto un onere pari a 326 milioni di euro. Appare, pertanto, opportuno un chiarimento del Governo in merito alle ragioni sottostanti la riduzione dell'onere in esame;
- con riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche disposte dal CIPE, di cui al comma 234, andrebbe fornito un chiarimento in merito alla disponibilità delle suddette risorse, tenuto conto delle destinazioni già previste a legislazione vigente;
- con riferimento alla soppressione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 203, sarebbero utili elementi in merito alla dotazione dello stesso negli anni successivi al 2017. Infatti, come si evince dalla tabella sopra riportata, dal punto di vista degli effetti finanziari la compensatività complessiva delle modifiche introdotte è assicurata soltanto ipotizzando che il Fondo di cui si dispone la soppressione abbia una dotazione di 100 mln anche per gli esercizi 2018 e 2019. Sul punto andrebbero acquisiti elementi di valutazione anche in considerazione del fatto che il Fondo in questione risulta finalizzato dall'art. 49 del DL 66/2014 a specifiche finalità, riferite anche all'eliminazione dei residui. Andrebbe quindi escluso che la soppressione del medesimo possa comportare l'emersione di debiti futuri. Inoltre si rileva che al citato art. 49 non erano stati ascritti effetti, presumibilmente nel presupposto che l'impiego delle risorse in questione dovesse ricalcare gli effetti già scontati nei tendenziali in relazione ai tali somme. Anche a tal proposito appaiono utili chiarimenti, tenuto conto altresì che l'impiego delle risorse è comunque subordinato dal testo vigente dell'art. 49 del DL 66/2014 alla condizione della compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 207 a 211 (Emendamento 1.9213) – Cessione di crediti su contributi UE in agricoltura

Le norme consentono la cessione all'ISMEA di crediti, certificati dai competenti organismi pagatori, relativi ai regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. L'utilizzo di tali crediti in compensazione con debiti contributivi è consentito avendo riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA, secondo modalità da stabilire con apposito decreto ministeriale (comma 207).

L'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) è un ente pubblico economico che realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari, e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate. Le entrate dell'Istituto sono costituite da: assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; finanziamenti dell'Unione europea; rendite del proprio patrimonio; corrispettivi per la cessione di servizi; eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati; eventuale emissione di obbligazioni; proventi conseguenti ad atti di liberalità. L'ente non rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA.

La garanzia dell'ISMEA prestata alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca a fronte di finanziamenti concessi dalle banche (ossia la garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 102/2004) può essere concessa - a determinate condizioni indicate dal testo - anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese e acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 208).

Viene inserita l'Anagrafe delle aziende agricole fra le basi dati qualificate come di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale (comma 209).

In base all'articolo 60 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) si definisce base dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni la cui conoscenza sia utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni. Ai sensi dell'articolo 60, le basi dati di interesse nazionale devono essere individuate con apposito DPCM e, fino all'adozione di tale decreto, vengono qualificate come di interesse nazionale alcune basi di dati espressamente indicate dal testo. La finalità del comma 143-*quater* in esame è appunto quella di integrare l'elenco di cui all'articolo 60. Si ricorda che a tale articolo sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari, ancorché non quantificati¹⁶.

Si prevede che, per la selezione degli organismi di consulenza aziendale, le regioni e le province autonome possano fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici¹⁷ (comma 210).

Tale ultima norma consente alle stazioni appaltanti di concludere accordi quadro, che per i lavori sono ammessi esclusivamente in relazione alla manutenzione. Gli accordi

¹⁶ Secondo l'articolo 60, comma 4, infatti: "Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3".

¹⁷ D. Lgs. 163/2006.

quadro non sono invece ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

Dall'attuazione dei commi da 207 a 210 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 211).

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 207: la norma (in base alla quale i crediti connessi ai contributi europei in agricoltura e pesca potranno essere oggetto di cessione e, quindi, delle relative anticipazioni finanziarie, a condizione che risultino già maturati¹⁸ e certificati dagli organismi pagatori) si rende necessaria perché l'ordinamento vigente (articolo 2, comma 3, del DPR 727/1974) non consente la cessione dei crediti inerenti a tali provvidenze. In qualità di cessionario, ISMEA non potrà a sua volta cedere il credito perché si troverebbe nuovamente nell'ambito del divieto previsto dall'articolo 2, comma 3, del DPR 727/1974. La cessione in esame va distinta dall'operazione di sconto del credito, che è già contemplata dall'articolo 8 del DL 70/2011.

Al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica, la compensazione dei crediti agricoli contributivi - introdotta nell'ordinamento dall'articolo 01, comma 16, del DL 2/2006 - viene sincronizzata, in base alla norma in esame, alla data di cessione del credito a ISMEA¹⁹. In questo modo sono esclusi dalla cessione i crediti da utilizzare in compensazione di debiti INPS e di debiti derivanti da DURC negativo. La norma in esame, pertanto, non altera i flussi di cassa dei contributi all'ente previdenziale né indebolisce le procedure di verifica delle regolarità contributive delle imprese di settore anche per il tramite del DURC.

Comma 208: la norma assimila, ai fini delle garanzie concesse da ISMEA, i debiti contratti dalle imprese agricole ed agroalimentari mediante emissioni di titoli di debito (mini bond) a quelli bancari (finanziamenti ed aperture di scoperti di conto). Tali disposizioni, essendo relative alle garanzie concesse da ISMEA (ente posto fuori dal perimetro delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT), non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 209: l'Anagrafe delle aziende agricole viene inserita tra le banche dati di interesse nazionale e si farà quindi carico, dal 2015, dei dati ora sparsi in molti sistemi informativi tra loro parzialmente scollegati.

Comma 210: l'articolo 1-ter del DL 91/2014 ha istituito il Sistema di consulenza aziendale in agricoltura, ottemperando ad un obbligo comunitario (articolo 12 del regolamento UE 1306/2013). Tale sistema assicura l'accesso ad un servizio (come definito all'art. 4 della direttiva CE 2006/123) rivolto ad una pluralità di beneficiari. Sono infatti 1.630.420 le aziende agricole e zootecniche

¹⁸ Ossia - come chiarito dalla RT - crediti che fanno riferimento a una domanda di concessione dell'aiuto alla Commissione già accolta.

¹⁹ La RT fa riferimento alla norma (articolo 01, comma 16, del DL 2/2006) in base alla quale "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti [...] con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione".

italiane che potranno rivolgersi a selezionati organismi pubblici o privati al fine di ricevere un'adeguata consulenza su diverse materie (gestione agronomica dei terreni, pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, ammodernamento aziendale, orientamento al mercato, azione comunitaria nel settore delle acque, utilizzo sostenibile dei pesticidi). Il legislatore nazionale ha escluso che possano essere stipulati contratti quadro per i servizi di natura intellettuale, tra i quali rientra la consulenza aziendale. Questa limitazione non esiste, però, a livello europeo (come conferma anche la nuova direttiva appalti 2014/24/UE). Si ritiene quindi che la conclusione di accordi quadro da parte delle stazioni appaltanti con più operatori, possa rispondere in modo efficace alla necessità di una maggiore offerta del servizio, evitando la concentrazione in un unico soggetto beneficiario del premio comunitario.

Comma 211: la clausola di invarianza finanziaria deriva dalla considerazione che le norme in esame non comportano maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la compatibilità delle norme in esame rispetto agli equilibri finanziari e patrimoniali dell'ISMEA (istituto finanziato, fra l'altro, con fondi pubblici). Ciò con particolare riferimento alla cessione dei crediti relativi ai regimi di sostegno previsti dalla PAC e alla relativa concessione di anticipazioni finanziarie da parte dell'Istituto (comma 207), nonché all'estensione del campo di applicazione delle garanzie rilasciate dallo stesso ISMEA (comma 208).

Riguardo al comma 209, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole nell'elenco delle basi dati qualificate come di interesse nazionale, si osserva che alla norma con cui tale qualificazione è stata introdotta (articolo 60 del D. Lgs. 82/2005) sono stati ascritti a suo tempo effetti finanziari, ancorché non quantificati. Andrebbero pertanto acquisiti dati ad elementi volti ad escludere effetti onerosi pure in presenza di un ampliamento del campo di applicazione del richiamato articolo 60.

Articolo 1, commi da 213 a 216 (Emendamento 1.9214) – Contributi per la ristrutturazione del settore lattiero

Le norme istituiscono presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con apposito decreto ministeriale sono definiti i criteri di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe o delle rate connesse all'eccesso di produzione lattiera (comma 213).

Il predetto contributo statale soddisfa le condizioni stabilite dalla disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (comma 214).

Le operazioni di cui al comma 213 sono assistite dalle garanzie concesse da ISMEA, secondo i criteri e le modalità definite con il decreto ministeriale 22 marzo 2011 (comma 215).

L'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) è un ente pubblico economico che realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari, e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate. Le entrate dell'Istituto sono costituite da: assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; finanziamenti dell'Unione europea; rendite del proprio patrimonio; corrispettivi per la cessione di servizi; eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati; eventuale emissione di obbligazioni; proventi conseguenti ad atti di liberalità. L'ente non rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA.

A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi si provvede, quanto a 5 milioni per il 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del DL 66/2014 (comma 216).

Si ricorda che con l'articolo 49 del DL 66/2014 è stato adottato un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e di creazione di appositi fondi nei bilanci delle singole amministrazioni destinati al finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio (comma 2, lett. a). Si è altresì stabilito quanto segue:

- per i residui passivi perenti, è stata prevista la cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del Conto del patrimonio generale dello Stato (comma 2, lett. b);
- per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, è stata prevista la regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale (comma 2, lett. c);
- per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali si è stabilito che le operazioni in esame siano realizzate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. (comma 2, lett. d).

Tali modalità di accertamento e di utilizzo delle predette risorse devono risultare compatibili con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Viene infine prevista una compensazione (per la restante parte dei predetti oneri) pari a 3 milioni di euro nel 2015, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente (tabella A), accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole

La relazione tecnica afferma che i fondi derivanti dal riaccertamento dei residui passivi di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole - di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del DL 66/ 2014 - presentano le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, sarebbero utili elementi volti a suffragare la compatibilità del comma 215 rispetto agli equilibri finanziari e patrimoniali dell'ISMEA (istituto finanziato, fra l'altro, con fondi pubblici). Ciò in quanto la norma estende l'ambito di applicazione delle garanzie rilasciate dallo stesso ISMEA.

Riguardo al comma 216, si rileva che la disposizione utilizza con finalità di copertura una quota - pari a 5 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - del Fondo in conto capitale istituito, ai sensi dell'articolo 49 del DL 66/2014, presso il Ministero delle politiche agricole e finalizzato all'eliminazione dei residui passivi e al finanziamento di programmi di spesa. In proposito, appare opportuno un chiarimento dal Governo circa la compatibilità del diverso utilizzo delle somme previsto dal testo rispetto agli effetti già scontati nei tendenziali di spesa (fabbisogno e indebitamento netto), nonché rispetto agli obiettivi programmati di finanza pubblica (come esplicitamente prescritto dall'articolo 49 del DL 66/2014). Andrebbe inoltre escluso che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le finalità in esame possa interessare risorse appostate per pagamenti dovuti. In tal caso - infatti - potrebbe determinarsi la necessità di futuri stanziamenti per le finalità originarie, con possibili effetti onerosi per la finanza pubblica.

Articolo 1 comma 241 (Emendamento 2.64) – Riduzione crediti di imposta)

La norma, modifica il comma 241 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, prevedendo che la riduzione dei crediti d'imposta per gasolio o GPL impiegati nelle zone climaticamente svantaggiate non possa superare 11,605 milioni a decorrere dal 2016 (in luogo dei 26,605 milioni previsti dalla RT originaria). A tale fine vengono ridotti - da 38,690 milioni di euro a 23,690 milioni dal 2016 - gli obiettivi di risparmio derivanti dalla riduzione complessiva dei crediti d'imposta, di cui al citato comma 241.

Alla copertura degli oneri recati dalla disposizione si provvede mediante riduzione del fondo ISPE in misura pari a 15 milioni a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica precisa che la disposizione prevede la riduzione del risparmio di spesa connesso alla razionalizzazione del credito d'imposta di cui agli articolo 8, comma 10, lett. c, della legge n. 448/1998 e 2, comma 12, della legge n. 203/2008, di cui all'elenco 2. Conseguentemente l'onere pari ad euro 15 milioni viene coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 243 e 244 (Emendamento del Governo 2.9801) – Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo

Le norme stabiliscono che, nelle more dell'attuazione della revisione della disciplina sul catasto, la rendita catastale degli immobili ad uso produttivo è determinata applicando i criteri contenuti nella circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi".

La relazione tecnica afferma che le disposizioni chiariscono i criteri da applicare per la determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare, tali criteri prevedono l'esclusione dalla rendita catastale di quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in considerazione del fatto che esse non innovano rispetto "alla prassi già seguita" dagli Uffici dell'Agenzia nell'attribuzione della rendita.

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari elementi diretti a chiarire l'ammontare delle imposte attese dalle amministrazioni pubbliche in relazione ai predetti immobili, con particolare riferimento all'IMU e alla TASI e le differenze, rispetto a tali previsioni, del gettito che si prevede di realizzare per effetto delle modifiche in esame. Tali informazioni appaiono opportune al fine di evitare effetti onerosi a carico degli enti locali interessati.

Andrebbe altresì chiarito se sussistano contenziosi riferiti a criteri eventualmente seguiti dai comuni in materia e se tali contenziosi riguardino entrate già iscritte in bilancio da parte degli enti interessati.

Articolo 1, commi 280 – 283 (Emendamento 2.4000) - Risorse stanziare a seguito di sentenza del tribunale dell'Unione europea

La norma:

- autorizza la spesa di **535 milioni** di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane SpA, per dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 in materia di aiuti di stato (comma 280);
- prevede le seguenti forme di copertura del relativo onere:

- a. 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'art. 32, comma 1, DL n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)²⁰;
 - b. 100 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36, comma 2, del DL suddetto²¹;
 - c. 125 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del DL n. 95/2012 (comma 281);
- stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 281, lettera a), pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 e, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del DL n. 457/1997²² (282).

La relazione tecnica riferisce che la disposizione autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A., in attuazione della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione). La relazione precisa inoltre che tale spesa ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno in quanto, ai fini dell'indebitamento, la stessa ha già avuto effetto nell'anno di emanazione della sentenza, ossia il 2013.

In merito alla copertura degli oneri, la RT sottolinea che ai medesimi si fa fronte:

- a) quanto a 310 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del DL n. 66/2014, relativa all'incremento, per un importo di 6.000 milioni, della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del DL n. 35/2013. La RT a tale proposito specifica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo. L'utilizzo di somme destinate originariamente alla concessione di anticipazioni agli enti locali determina tuttavia il venir meno dei corrispondenti interessi attivi, commisurati al

²⁰ Art. 32: "Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"

²¹ Art. 36: "Debiti dei Ministeri)

²² "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"

tasso dei BTP a 5 anni. Ai relativi oneri, pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del DL n. 457/1997.

- b) quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni, di cui all'articolo 36, comma 2, del DL n. 66/2014, istitutivo del fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto;
- c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge n. 95/2012 che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Tale ricavo non ha effetti migliorativi sull'indebitamento netto in quanto non assimilabile ad un versamento di interessi, ma ad una maggiorazione della quota capitale oggetto di rimborso.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi della lettera b del comma 281, si osserva che le medesime risorse sono iscritte nel capitolo 3084 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pregressi). Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risultano ancora disponibili sul suddetto capitolo, alla data del 17 dicembre 2014, risorse per un ammontare pari a circa 22 milioni di euro per l'anno 2014. Appare, comunque, opportuno che il Governo confermi che, trattandosi di somme destinate all'estinzione dei debiti dei Ministeri, il loro utilizzo per finalità difformi da quelle originariamente previste non possa determinare l'insorgere di ulteriori debiti futuri.

In merito alle risorse di cui alla lettera c), andrebbe invece confermata la loro sussistenza sia in termini di ammontare dei proventi attesi, sia in termini di effettiva disponibilità sui capitoli di bilancio.

Articolo 1, comma 296 - Gestione omogenea dei servizi informativi/informatici forniti da Sogei S.p.A.

Normativa vigente. L'art. 4, comma 3-bis del DL n. 95/2012, prevede che le attività informatiche riservate allo Stato in materia finanziaria e contabile²³ nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, vengano trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per 5 esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

La norma novella l'art. 4, comma 3-bis del DL n. 95/2012, disponendo il superamento del vigente assetto organizzativo di Sogei S.p.A. che prevede che i servizi informatici relativi alle funzioni trasferite alla società da Consip S.p.A. - in virtù del medesimo DL n. 95/2012 - vengano gestiti da una specifica divisione interna di Sogei S.p.A. garantendo per cinque esercizi l'applicazione del modello di relazione con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) già utilizzato a tale riguardo da Consip S.p.A.

In particolare la disposizione prevede che Sogei S.p.A. stipuli entro il 30 giugno 2015 con il MEF - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, un unico accordo quadro non normativo²⁴ in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, vengono disciplinati i servizi erogati, con relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro, le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzia fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte di Sogei S.p.A. Ai fini dell'omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero e Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del MEF sono conferite alla società medesima, ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse.

La relazione tecnica afferma che con la disposizione in esame vengono modificate alcune disposizioni contenute nel DL n. 95/2012 (art. 4, comma 3-bis), riguardanti il modello di gestione delle attività informatiche riservate allo Stato.

La RT rammenta che con la summenzionata disposizione, è stato previsto il trasferimento delle attività informatiche riservate allo Stato in materia finanziaria e contabile, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche dalla Consip S.p.A. alla Sogei S.p.A., mediante

²³ Ai sensi del D.lgs. n. 414/1997.

²⁴ Resta fermo, fino alla stipula di tale accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e Sogei S.p.A.

operazione di scissione e creazione di una specifica divisione interna alla Sogei preposta alla gestione dei sistemi informatici trasferiti dalla Consip.

Prima dell'attuazione della norma, Sogei S.p.A. era il partner tecnologico esclusivo delle strutture organizzative afferenti all'Amministrazione finanziaria (in particolare, Dipartimento delle finanze e Agenzie fiscali), mentre, il ramo d'azienda informatica di Consip S.p.A svolgeva lo stesso ruolo per il Ministero dell'economia e delle finanze - ex area Economia e per la Corte dei Conti - con due modelli di relazione differenti; rimasti tali per effetto dell'art. 4, comma 3-*bis*, del DL n. 95/2012, in quanto con tale disposizione è stata prevista la costituzione di una specifica divisione interna presso la Sogei, preposta alla gestione dei sistemi informatici trasferiti dalla Consip, nonché l'obbligo, per un periodo transitorio di cinque esercizi, di mantenere il modello relazionale preesistente nella gestione dei rapporti con il MEF.

La RT evidenzia che la scelta di creare una specifica divisione interna alla Sogei non consente di ottimizzare l'attuale struttura organizzativa, generando, altresì, duplicazioni organizzative e rigidità gestionali ed operative, con impatto sui costi di funzionamento e sull'utilizzo efficiente delle risorse.

La RT evidenzia, infatti, come, pur avendo portato formalmente ad unità il *partner* tecnologico per tutta l'Amministrazione economico-finanziaria, permangano ancora la divisione del modello di relazione e contrattuale tra area economia e area finanze, e la conseguente disomogeneità dei contratti/convenzioni. Infatti, la versione vigente del citato comma 3-*bis* implica la necessità di stipulare accordi per la gestione dell'informatica con prezzi, regole, livelli di qualità e di servizio, nonché meccanismi di monitoraggio differenti tra l'area c.d. "Finanze" (per il Sistema Informativo della Fiscalità) e l'area c.d. "Economia" (per il Sistema Informativo dell' Amministrazione), generando inefficienze operative, difficoltà di monitoraggio e governo complessivo del sistema.

La disposizione in esame - prevedendo un accordo unitario - determina un superamento di tale dualismo e permette alla Sogei di dotarsi di un unico autonomo modello organizzativo, costruito sulla base dei servizi da erogare al MEF e ad altre amministrazioni dello Stato, ottimizzando i propri costi di struttura e introducendo opportuni elementi di flessibilità e di efficienza operativa.

Attraverso la proposta in esame e, quindi, la stipula di un unico accordo tra la Sogei e il MEF- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nell'ambito del quale si rendono omogenei i servizi disciplinati, i prezzi, le regole, i livelli di qualità e i meccanismi di monitoraggio, Sogei sarebbe in grado di rendere efficienti i servizi erogati, secondo modalità e *standard* qualitativi complessivi, e di razionalizzare l'allocazione delle proprie risorse interne, con benefici in termini di costi e di valorizzazione del patrimonio delle conoscenze.

L'accordo unitario avrebbe comunque i necessari elementi di flessibilità - normativamente previsti - finalizzati a tener conto delle specificità e delle esigenze organizzative e gestionali delle strutture dell'Amministrazione, segnatamente delle Agenzie fiscali, che saranno opportunamente declinate nell'ambito dell'accordo unitario stipulato con Sogei. Il MEF otterrebbe, come

conseguenza, benefici in termini di riduzione della spesa complessiva, in funzione dell'omogeneità nell'erogazione dei servizi e di governo complessivo dell'informatica, nonché di razionalizzazione del parco tecnologico, evitando duplicazioni di spesa, frutto anche di modelli gestionali difformi.

Nella proposta viene, altresì, introdotto l'obbligo di trasferire alle Strutture competenti dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni del controllo analogo sulla Sogei S.p.A. e per il monitoraggio del Sistema Informativo della Fiscalità.

Ai fini dell'omogeneizzazione del modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società, gli assetti infrastrutturali di natura informatica di proprietà del Ministero sono conferiti a Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015.

Tale disposizione porterebbe dei benefici patrimoniali per la società, per effetto dell'aumento dei beni strumentali (infrastrutture informatiche), dove per effetto degli ammortamenti si avrebbero ulteriori fonti di finanziamento per investimenti.

La disposizione porterebbe, già nel corso del 2015, indubbie riduzioni di spesa che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:

- Riduzione complessiva oneri amministrativi delle strutture MEF (area economia e area finanze);
- Risparmi dalla gestione unificata di CED e Infrastrutture e servizi trasversali;
- Risparmi dall'armonizzazione dei prezzi unitari beni e servizi e delle tariffe (economie di scala) per le strutture organizzative servite;
- Aggregazione della domanda e centralizzazione procedure d' acquisto (economie di scala) con conseguente riduzione dei prezzi unitari di beni e servizi.

La RT afferma, infine che considerando che la spesa complessiva per i progetti e la gestione informatica dell'amministrazione economico-finanziaria si attesta a poco più di 500 milioni di euro i benefici suddetti potranno essere rilevati già nel primo anno di applicazione del nuovo modello relazionale ed essere quantificati a consuntivo, partendo da un percentuale di riduzione minima del 3% (circa 15 milioni di euro)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede una razionalizzazione ed unificazione effettiva del sistema informativo/informatico dell'Amministrazione economico finanziaria, disponendo che Sogei S.p.A. - che a normativa vigente (art. 4, comma 3-bis del DL n. 95/2012) svolge funzioni di erogazione di servizi informatici tramite moduli organizzativi ed operativi diversi a seconda delle aree informative coinvolte (entrate o spesa) – stipuli con il MEF un accordo unico che omogeneizzi il modello relazionale tra il MEF stesso e la società (servizi erogati, prezzi, standard qualità, meccanismi di monitoraggio etc.) e che gli assetti infrastrutturali di natura informatica di proprietà del Ministero vengano, a tal fine, conferiti alla società medesima. Sul punto, non si hanno

osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla RT, gli effetti di riduzione della spesa derivanti dal nuovo modello relazionale, pur rilevabili in parte già nel primo anno di applicazione (2015) potranno essere valutati (la RT stima un importo pari a circa 15 milioni di euro) solo a consuntivo.

Articolo 1, comma 297 (Emendamento 2.1627) – Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT).

Con riferimento alla copertura, la norma dispone che agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro, quantificati in euro 700.810,00 per l'anno 2015 e in euro 150.060,00 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81/2004²⁵.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 81/2004 istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, la medesima norma autorizza la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

La relazione tecnica afferma che gli oneri, quantificati in 700.810,00 euro per l'anno 2015, e in euro 150.060,00 euro a decorrere dall'anno 2016 sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 81/2004.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, prevedendo che gli oneri connessi alla sua istituzione e gestione, pari a 700.810,00 per l'anno 2015 e in euro 150.060,00 a decorrere dall'anno 2016, siano coperti mediante la riduzione

²⁵ Convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

dell'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Al riguardo si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi alla base della stima degli oneri recati dalla norma in esame; non risulta pertanto possibile procedere ad una verifica della congruità delle risorse stanziare.

Sotto il profilo della copertura, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la riduzione delle risorse destinate al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CMM) tenga conto delle attività e degli interventi già previsti a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 300 (Emendamento 2.500 del Relatore) – Prestazioni economiche accessorie relative alle cure termali

L'articolo 2, comma 55, del disegno di legge approvato dalla Camera (S 1698) sopprime l'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della L. 323/2000, prevedendo che non siano più a carico dell'INPS le prestazioni economiche accessorie, con oneri a valere sulle rispettive gestioni previdenziali, relative alle cure termali.

Le norme modificano la disposizione sopra citata prevedendo che la soppressione in oggetto decorra dal 1° gennaio 2016.

Conseguentemente, viene si prevede che l'INPS – relativamente all'esercizio 2015 - proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro anziché di 19 milioni.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che l'articolo 2, comma 55, del testo originario avrebbe generato un risparmio di 8 milioni di euro per il 2015; pertanto, dalle modifiche apportate al Senato deriva un onere per la finanza pubblica. A detto onere si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 307/2004 inerente il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Conseguentemente, al comma 59, i versamenti dell'Inps al bilancio dello Stato per il 2015 ammontano a 11 milioni di euro e viene ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di 8 milioni di euro per l'anno 2015.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la RT relativa al testo originario del provvedimento in esame, con riferimento all'articolo 26, comma 2, recante la soppressione delle prestazioni economiche accessorie relative alle cure termali, prevedevano risparmi annui per 8 milioni di euro. Tale stima non era accompagnata nella RT dai dati e dagli elementi utilizzati per la relativa quantificazione.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che alla soppressione dell'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della L.

323/2000 sono ascritti risparmi annui per 8 milioni e che il differimento di un anno previsto dalla disposizione in esame è coperto per un identico importo a valere sul Fondo ISPE .

Articolo 1, commi 308-311 (Emendamento 2.9900 del Relatore) – Riduzione stanziamenti patronati e riforma degli istituti di patronato

L'articolo 2, comma 63, del disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera (S. 1698) riduce, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, di complessivi 75 milioni di euro gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 è ridotta dall'80 per cento al 62 per cento delle somme impegnate sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato la misura delle risorse erogate ai patronati in via previsionale. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 per il finanziamento dei patronati passa dallo 0,226 allo 0,186 per cento.

I successivi commi da 64 a 66 provvedono a una sostanziale riforma degli istituti di patronato: in particolare, il comma 64, lettera e), capoverso c-bis), modifica l'articolo 16 della L. 152/2001, prevedendo lo scioglimento degli istituti, tra l'altro, nel caso in cui l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento statale inferiore al 2,5 per cento del totale.

Le norme modificano le disposizioni relative agli stanziamenti per patronati come segue:

- limitano la riduzione relativa all'esercizio 2015 da 75 milioni a 35 milioni di euro;
- la percentuale delle risorse erogate ai patronati in via previsionale è innalzata dal 62 per cento al 72 per cento;
- l'aliquota a valere sul gettito dei contributi incassati dagli enti previdenziali utilizzata per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale è incrementata dallo 0,186 per cento allo 0,207 per cento.

Viene altresì modificato il comma 309, lettera e), capoverso c-bis), riducendo dal 2,5 per cento all'1,5 per cento la percentuale di attività rilevante ai fini del finanziamento statale sotto la quale si procede allo scioglimento degli Istituti.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, rispetto all'AS 1698, pari a 40 milioni annui a decorrere dal 2015.

Conseguentemente, viene ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dall'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli oneri stimati appaiono congrui rispetto ai dati e ai parametri forniti nella relazione tecnica riferita all'articolo 26, comma 10, del testo originario del disegno di legge.

Articolo 1, comma 312 (Emendamento 2.9901 del Relatore) – Riduzione del Fondo per la contrattazione di secondo livello

L'articolo 2, comma 67, del ddl approvato dalla Camera (S 1698) riduce il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello per la somma di 238 milioni di euro per il 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Le norme limitano, relativamente all'esercizio 2015, la riduzione di cui alla disposizione in esame, portandola da 238 milioni di euro a 208 milioni di euro.

La relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto la disposizione afferma che dalla stessa conseguono in seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
Minori entrate contributive	30,0	0	0
Maggiori entrate – Effetti fiscali indotti	1,5	6	0
Minori entrate nette	28,5	6	0

Agli oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che dai dati esposti dalla RT si desume che l'aliquota applicata per il calcolo degli effetti fiscali indotti è pari al 25%, mentre dai dati esposti nella relazione tecnica riferita al testo originario sembra ricavarsi un'aliquota utilizzata pari al 23,5%.

Infatti a fronte della riduzione del Fondo di 200 milioni a decorrere dal 2015, erano previsti i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018
Maggiori entrate contributive lorde	200	200	200	200
Effetti fiscali indotti	-13	-70	-47	-47
Maggiori entrate nette	187	130	153	153

Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

Articolo 1, commi 346 e 346-bis (Emendamento 1.1288) – Parametri per il reclutamento di ricercatori universitari

Normativa vigente: l'articolo 24 della legge 240/2010 (Organizzazione delle università) autorizza le università - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione – a stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica. I contratti per ricercatori sono delle seguenti tipologie: contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni [comma 3, lett. a)]; contratti triennali non rinnovabili [comma 3, lett. b)]. Per quest'ultima tipologia, nel terzo anno di contratto l'università valuta il titolare ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

L'articolo 4 del D. Lgs. 49/2012 (Programmazione dei reclutamenti negli atenei) prevede che le università, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongano piani triennali per il reclutamento del personale assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. Ai sensi del medesimo articolo 4 [comma 2, lett. c)], nell'ambito di tale programmazione le università provvedono al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010 che non può essere inferiore a quello dei professori di 1^a fascia - nei limiti delle risorse disponibili – nel caso in cui l'università abbia una percentuale di professori di 1^a fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori.

L'articolo 28, comma 29, del testo iniziale del ddl di stabilità (C. 2679)²⁶ era volto a modificare uno dei predetti criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per il reclutamento del personale: la norma, infatti, eliminava il riferimento alla specifica tipologia di contratto [art. 24, comma 3, lett. b)] nel caso delle assunzioni ricercatori a tempo determinato. In sostanza, veniva consentita una maggiore flessibilità nella scelta della tipologia contrattuale, mantenendo invariati i vincoli numerici assunzionali.

Le norme riformulano integralmente la norma approvata dalla Camera in materia di reclutamento dei ricercatori universitari²⁷, prevedendo un'integrazione dell'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 49/2012, con una deroga transitoria al criterio di assunzione dei ricercatori previsto dal "comma precedente".

Non è chiaro se con tale espressione si intenda fare riferimento all'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 49/2012 (norma che subordina la programmazione di ateneo alla sostenibilità della spesa di personale, agli effettivi fabbisogni, agli equilibri di bilancio e al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti per le pubbliche amministrazioni) ovvero all'articolo 4, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo (norma che disciplina i parametri numerici per il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, nei limiti delle risorse disponibili).

²⁶ Approvata dalla Camera in prima lettura e confluita nell'atto Senato S. 1698 con la numerazione articolo 2, comma 98.

²⁷ Articolo 2, comma 98, dell'atto Senato 1698, corrispondente all'articolo 28, comma 29, dell'atto Camera 2679.

In base a tale deroga – rispetto alla quale vengono comunque confermati i limiti assunzionali, nonché il rispetto dei vincoli di sostenibilità e di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università - per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017 il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1^a fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili (comma 346).

Per l'attuazione del comma 346 sono individuate risorse nei limiti di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 346-bis).

La relazione tecnica afferma che le norme introducono per le annualità dal 2015 al 2017 una deroga alla disciplina vigente, prevedendo una diversa modalità di programmazione delle assunzioni di professori e di ricercatori nei limiti delle risorse disponibili. Per tale finalità sono individuate risorse finanziarie nei limiti di spesa di euro 5 milioni per ciascuna delle predette annualità.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme modificano uno dei parametri numerici da applicare ai fini del reclutamento dei ricercatori universitari, mantenendo inalterato il limite delle risorse disponibili e riproponendo espressamente la clausola del rispetto dei vincoli assunzionali (clausola valida anche per il testo iniziale del disegno di legge, seppure non esplicitata). Andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri indicati nel comma 346-bis, anche al fine di precisare quali siano gli elementi da cui tali oneri scaturiscano e se gli stessi siano riconducibili ad un possibile incremento delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato.

Articolo 1, comma 390 (Emendamento 2.287 del Governo) – Trasformazione in infruttiferi di conti di tesoreria centrale

La norma dispone che i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato siano infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del bilancio dello Stato degli interessi sui conti di seguito indicati, individuati in apposito allegato alla presente legge, sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti.

Conti fruttiferi

Numero	Conto	Soggetto percipiente
29814	- Cassa depositi e prestiti	- Gestione separata
20137	- Poste Italiane s.p.a.	- Bancoposta (conti correnti soggetti privati)
20131	- Poste Italiane s.p.a.	- Bancoposta (conti correnti soggetti pubblici)

La relazione tecnica evidenzia che gli interessi a carico del bilancio dello Stato sulle giacenze dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono oggi commisurati in alcuni casi al tasso riconosciuto sul conto disponibilità del tesoro, in altri a parametri differenti. In tutti i casi, comunque, la misura della remunerazione è fissata con provvedimento amministrativo. Tenuto conto che a partire dal 10 dicembre 2014 il conto disponibilità è remunerato al tasso EONIA, in base alla decisione della BCE del 26 febbraio 2014, e che nell'attuale dinamica dei tassi d'interesse l'EONIA può raggiungere anche valori negativi, le risorse depositate presso la tesoreria statale potrebbero produrre di conseguenza un interesse negativo da versare al bilancio statale.

Da questa situazione potrebbero scaturire effetti negativi che si sostanziano in una sperequazione tra i conti la cui remunerazione è parametrata al conto disponibilità e quelli legati ad altri parametri, o addirittura a un tasso fisso, con conseguenze paradossali ove, per pagare gli interessi, alcune gestioni (ad esempio quelle delle società di cartolarizzazione) si troverebbero a erodere le proprie risorse capitalizzate.

Per riportare la situazione a equità la norma proposta individua i conti che debbono necessariamente essere mantenuti fruttiferi e rende infruttiferi tutti gli altri.

La norma non produce nuovi oneri a carico del bilancio statale, tenuto conto che: gli oneri per il pagamento degli interessi dei conti che mantengono la frutta ferita sono già scontati nell'andamento tendenziale della spesa e quindi, sotto questo profilo, dalla norma proposta non derivano nuovi oneri per il bilancio statale; - per i conti da rendere infruttiferi, gli interessi corrisposti nel 2014 sono stati pari a circa 500.000 euro per quelli sui conti il cui parametro è costituito dalla remunerazione del conto disponibilità e circa 2,8 milioni per gli altri; rendere infruttiferi questi conti consente quindi un sicuro risparmio (minore spesa) per quelli che sono remunerati a tasso fisso (c/c 20357) e anche per quelli il cui tasso di rendimento è commisurato al tasso medio dei BOT del semestre precedente (c/c 20354); per gli altri conti la cui remunerazione è collegata a quella del conto disponibilità si verificherà una minore spesa, ovvero una minore entrata a seconda che l'EONIA assuma rispettivamente valori positivi o negativi. Nel corso del secondo semestre 2014, e in particolare dal mese di agosto, periodo in cui si è verificata una riduzione generalizzata dei tassi d'interesse, il tasso EONIA ha fatto registrare un trend oscillante intorno allo zero (in precedenza i valori erano stati sempre positivi). Di fatto, pur non avendo elementi che consentano di proiettare i dati riferiti ai pagamenti del 2014, si può ragionevolmente sostenere che le minori spese e le minori entrate che si verificheranno nel complesso in conseguenza della norma proposta, saranno compensate, senza generare nuovi oneri per il bilancio statale; inoltre a legislazione vigente, nessuna previsione di

versamento al bilancio dello Stato è stata prevista in caso di tassi negativi. Con ciò si annulla qualsiasi effetto finanziario dovuto a minori entrate che potenzialmente possono derivare dal rendere i conti infruttiferi. Analoghi sono gli effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT circa la difficoltà di stimare i potenziali effetti derivanti dalla norma. Si prende atto altresì della circostanza che il pagamento degli interessi con riguardo ai conti che restano fruttiferi risulta già scontato nell'andamento tendenziale e che, quindi, sotto questo profilo, dalla norma proposta non derivano nuovi oneri per il bilancio statale.

Quanto all'ipotesi, indicata dalla RT, di complessiva compensatività per il bilancio statale tra minori spese e minori entrate che potrebbero verificarsi in conseguenza della norma proposta, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a suffragare tale previsione.

**Articolo 1 comma 394 (Emendamento del Governo 2.9808) -
Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica**

La norma prevede che siano esclusi dallo smobilizzo degli investimenti finanziari delle camere di commercio disposto dal comma in esame gli investimenti in titoli di Stato italiani. Si prevede, inoltre, che le camere di commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari solo nel caso in cui il valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto.

La relazione tecnica afferma che la norma è diretta a rendere omogeneo il trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica, stabilendo l'esclusione dallo smobilizzo dei titoli di Stato italiani e la possibilità di non procedervi in caso di determino di perdite in linea capitale. La RT aggiunge che la norma non comporta effetti finanziari diversi rispetto a quelli già inseriti nella RT predisposta per l'assoggettamento a tesoreria unica delle camere di commercio, in quanto, in mancanza di dati di riferimento attendibili, non era stato calcolato alcun effetto per lo smobilizzo degli investimenti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla RT circa la non considerazione, ai fini della stima degli effetti ascritti alla disposizione originaria, di quelli derivanti dallo smobilizzo degli investimenti finanziari.

Articolo 1, commi 396-397 (Emendamento 2.7000) – Istituzione contabilità speciale

La norma autorizza l'istituzione di un'apposita contabilità speciale per le finalità del comma 6 dell'articolo 37 del DL n. 66/2014, che ha istituito un fondo presso il MEF, con una dotazione di 1.000 mln di euro per il 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato con riferimento alla procedura di cessione, assistita da garanzia dello Stato, di crediti certificati al sistema finanziario prevista dal citato articolo 37 del DL n. 66/2014.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a consentire la concreta operatività nel tempo delle risorse poste a garanzia sul fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 37 del DL n. 66/2014, che attualmente presenta uno stanziamento di 900 milioni di euro. Infatti, le predette risorse, configurandosi come un *plafond* preordinato a soddisfare eventuali e future esigenze di reintegro di altre risorse finalizzate, a legislazione vigente, alla concessione di garanzia statali, necessitano di uno strumento che ne assicuri la disponibilità per più anni. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l'operatività del fondo e la sua proiezione temporale siano tali da non determinare effetti negativi sui saldi di cassa.

Articolo 1, commi 400, e da 406 a 413 (Emendamenti 2.9809 Governo e 2.9809/2) – Concorso alla finanza pubblica della Regione Trentino e delle province autonome

Le norme, rimodulano il concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Trentino Alto-Adige e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

In primo luogo si dispone la sostituzione della tabella recata dall'articolo 2, comma 143, al fine di ridurre il contributo dovuto dalle province autonome di Bolzano e di Trento per gli anni 2015-2017, rispettivamente, di 44 e 37 milioni di euro. L'importo della riduzione fissata per il 2018 è invece, rispettivamente, di 19 e 16 milioni di euro.

La copertura dell'onere è disposta, ai sensi del comma 727, riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, di 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 35 milioni di euro per l'anno 2018.

Sono poi apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione

del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. In particolare:

- è ridotta da due decimi ad un decimo la quota dell'imposta sul valore aggiunto percetta nel territorio regionale che è devoluta dallo Stato alla regione stessa. Tale decimo è attribuito alle province incrementando la quota ad esse spettante da sette a otto decimi [comma 407, lettere a) e c)];
- è data facoltà alle province di concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione [comma 407, lettera b)];
- è stabilito, sostanzialmente confermando la legislazione già vigente, che il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province autonome, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica [comma 407, lettera d)];
- si ribadisce che le province autonome attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e degli enti operanti nel proprio territorio nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica stabiliti nei confronti dei medesimi enti. Il coordinamento è attuato anche al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province. E' stabilito che nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal titolo dedicato alla finanza della regione e delle province del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 oggetto delle presenti modifiche [comma 407, lettera e), numeri 1), 2) e 3)];
- Con un subemendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato²⁸ si stabilisce che per ciascun degli anni dal 2018 al 2022 il contributo della Regione e delle province autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare sia pari a 905,315 milioni di cui 15,091 sono posti a carico della regione precedente [comma 407, lettera e), numero 3), capoverso, articolo 79, comma 4-

²⁸ Subemendamento 2.9809/2 (testo 2) Zeller.

bis)]. Tale contributo era già fissato per gli anni dal 2014 al 2022 dal comma 410 recato dall'emendamento del Governo che viene conseguentemente riformulato limitandone gli effetti al 2017;

- si prevede che, a decorrere dall'anno 2023, il contributo complessivo di 905 milioni – ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente [comma 407, lettera e), numero 4), capoverso, articolo 79, comma 4-bis)];
- è stabilito che a decorrere dall'anno 2016 la regione e le province conseguano il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell' economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma [comma 407, lettera e), numero 4), capoverso, articolo 79, comma 4-ter)];
- È, altresì, determinato che a decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare²⁹ è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia [comma 407, lettera e), numero 4), capoverso, articolo 79, comma 4-quinquies)];
- è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui dovessero essere necessarie manovre straordinarie i contributi potranno essere incrementati, per un periodo limitato, in

²⁹ Di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province.

misura non superiore ad un ulteriore 10 per cento [comma 407, lettera e), numeri 4), capoverso, articolo 79, comma 4-sexies]);

- La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. [comma 407, lettera e), numeri 4), capoverso, articolo 79, comma 4-septies)].

Le norme di seguito descritte, recate dai commi da 408 a 413 entrano in vigore il giorno di pubblicazione della legge in esame nella Gazzetta ufficiale. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno³⁰ è determinato (comma 408):

- per la regione Trentino Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;
- per la provincia autonoma di Trento in -65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in -78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;
- per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 (comma 410)

L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici"³¹ destinato alle province autonome è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel rispettivo territorio dei prodotti energetici stessi (comma 411).

³⁰ Di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

³¹ di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, il. 670

Le riserve di imposta destinate all'erario in forza dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria (comma 412).

La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni (comma 413).

La relazione tecnica afferma che le modifiche apportate al comma 143 mirano a rimodulare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per gli anni dal 2015 al 2018 al fine di tener conto delle disposizioni previste dal comma 4-sexies dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, come introdotto dal comma 407, lettera e).

Le norme, prosegue la relazione tecnica, comportano oneri pari a 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 35 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Le disposizioni di cui alla lettera c), prevedono la modifica dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige; ciò non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto stabilisce:

- una diversa distribuzione dei decimi di compartecipazione all'IVA tra la regione e le province autonome ;
- la possibilità di concedere incentivi, contributi, ecc. da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo li del decreto legislativo n. 241 del 1997, ad esclusivo carico del bilancio delle Province autonome;
- i criteri per l'applicazione della riserva all'Erario delle nuove o maggiori entrate tributarie.

Inoltre, in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014, si fissano i contributi in termini di saldo netto da finanziare posti a carico dei predetti Enti a decorrere dall'anno 2014 e l'obiettivo di patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge n. 228/2012, per gli anni dal 2014 al 2017.

Tali disposizioni non comportano effetti finanziari rispetto alla normativa vigente, in quanto recepiscono il contributo già previsto dalla legislazione vigente.

Per gli anni successivi al 2017 gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono garantiti dall'effetto congiunto del conseguimento del pareggio di bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e del contributo posto a carico degli enti in termini di saldo netto da finanziare.

La disposizione relativa al gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" si limita a disciplinare le modalità di determinazione della spettanza stessa, senza effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione si rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica afferma che le modifiche proposte al comma 143 mirano a rimodulare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per gli anni dal 2015 al 2018 al fine di tener conto delle disposizioni previste dal comma 4-sexies dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, come introdotto dal comma 407, lettera e). Tale comma, tuttavia, tratta della possibilità per lo Stato di modificare, entro determinati limiti, i contributi dovuti dalla regione e dalle province autonome a decorrere dal 2018 per cui il collegamento tra le norme richiamate non sembra evidente. Su tale questione risulta utile acquisire l'avviso del Governo.

Si prende, inoltre, atto del fatto, affermato dalla relazione tecnica, che le norme in esame non comportano effetti finanziari in quanto confermano la misura dei contributi già previsti dalla legislazione vigente. Si rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di riscontrare tale neutralità finanziaria.

Si osserva, peraltro, che le norme in esame appaiono introdurre vincoli, per il futuro, alla possibilità per lo Stato di determinare la misura del concorso alle manovre di finanza pubblica per gli enti territoriali della Regione Trentino Alto Adige. Sarebbe utile che il Governo chiarisca se tali elementi siano suscettibili di rendere più difficile il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni a venire.

Le predette considerazioni scaturiscono dal fatto che:

- l'accordo reca disposizioni volte a limitare la possibilità di applicazione di norme statali in materia di finanza pubblica agli enti della Regione. Si fa riferimento, ad esempio, alla norma che prevede che nei confronti della regione, delle province e degli enti del loro territorio non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati e alla norma che stabilisce che la facoltà da parte dello Stato di modificare i contributi posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, è concessa per un tempo limitato, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze e nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
- il recepimento dell'Accordo è disposto modificando il DPR n. 670/1972 che reca Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, pertanto, ulteriori modifiche possono essere disposte solo con l'accordo della Regione;
- è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze

di finanza pubblica, nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi. Qualora l'importo del contributo della Regione dovesse in futuro ridursi, la possibilità di richiedere un concorso al risanamento delle finanza pubblica a carico degli enti della Regione potrebbe, in ragione della percentuale prescritta, rivelarsi particolarmente limitata.

Non risultano, inoltre evidenti le ragioni per cui il contributo al pagamento degli interessi del debito pubblico, previsto ai sensi del comma 410, determini effetti in termini di solo saldo netto da finanziare. Su tale questione è opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Si rileva, infine, che il comma 412 prevede che le riserve di imposta destinate all'erario in forza dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria. La disposizione sembra quindi demandare a futuri provvedimenti la copertura del relativo onere : andrebbe pertanto chiarito se si tratti di una norma di natura programmatica ovvero suscettibile di determinare effetti immediatamente vincolanti.

Articolo 1, commi da 421 a 430 (Emendamento 2.9810 del Governo come sub emendato) – Riduzione delle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane

Le norme, prevedono che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario sia stabilita³² in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014³³ ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province con territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui ai commi successivi. La dotazione organica delle province è ridotta dopo la definizione ed in base all'esito del processo di trasferimento delle ulteriori funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 86 della legge n. 56/2014: le funzioni in questione sono la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo e la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti (comma 421).

³² A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

³³ Data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 che reca disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Tenuto conto del riordino delle funzioni disposte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il personale che rimane assegnato alle province e città metropolitane e quello da destinare alle procedure di mobilità e sono, altresì, determinati piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. E' stabilito che si applichi l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni, per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016 (commi 422 e 423).

Conseguentemente è ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 728).

Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa

del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296³⁴. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle (comma 424).

Si prevede, ancora, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvii, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, alta formazione artistica e musicale ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle (comma 425).

In relazione alle previsioni recate dal testo in esame il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali (comma 426).

Le norme richiamate trattano delle procedure volte a favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari di lunga data che dovevano concludersi entro il 31 dicembre 2016.

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità in esame, il personale interessato rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con

³⁴ Tale norma ha stabilito che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbano, tra l'altro, assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.

possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. A conclusione del processo di ricollocazione del personale, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle province, alle città metropolitane o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidatante, previa convenzione con gli enti destinatari comma (comma 427).

Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità in esame non sia completamente ricollocato, presso ogni provincia e città metropolitana si procede a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. In caso di mancato completo assorbimento dei soprannumero il personale eccedente è collocato in disponibilità³⁵ (comma 428).

Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le città metropolitane e le province che continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro testé descritti, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo³⁶, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa (comma 429).

In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze³⁷, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c),

³⁵ Ai sensi dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

³⁶ Di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

³⁷ In attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente (comma 430).

La relazione tecnica ribadisce, in estrema sintesi, il contenuto delle norme.

Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 430, la relazione tecnica afferma che le stesse non determinano oneri in termini di saldo netto da finanziare in quanto dalla rinegoziazione delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 sono esclusi i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Parimenti, le disposizioni non determinano oneri in termini di indebitamento netto atteso che gli oneri per interessi restano a carico dell'ente richiedente e che restano fermi i vicoli del patto di stabilità interno.

In merito ai profili di quantificazione si osserva, in primo luogo, che le norme prevedono il ricollocamento del personale, divenuto soprannumerario, delle province e delle città metropolitane presso gli enti locali e le regioni, garantendo la conservazione del trattamento economico in godimento. Tale previsione sembra implicare la possibilità di trattamenti economici differenziati a fronte dello svolgimento delle medesime funzioni presso la stessa amministrazione.. Tanto premesso, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere la possibilità di richieste volte ad ottenere il riconoscimento di analogo trattamento economico anche in favore di coloro che già prestano servizio nell'amministrazione di destinazione del personale posto in mobilità.

Si osserva inoltre che la riduzione delle dotazioni organiche prevista per le province e le città metropolitane è fissata in misura uniforme per tutti gli enti; non sono peraltro fornite indicazioni circa la concreta sostenibilità di tale riduzione, sia alla luce delle funzioni amministrative da svolgere, sia in relazione alla concreta eccedenza di personale rispetto alle funzioni esercitate. La riduzione uniforme potrebbe infatti penalizzare le strutture che hanno attuato politiche di personale più restrittive rispetto a quelle che dispongono di margini di razionalizzazione più ampi.

Andrebbe peraltro chiarito se i transiti previsti, pur rispondendo ad esigenze di salvaguardia di dipendenti già impiegate, rispondano ad effettive esigenze funzionali delle amministrazioni interessate al fine di evitare effetti negativi sull'efficienza amministrativa con possibili ricadute di natura finanziaria.

Si rileva, ancora, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa la platea degli interessati alle procedure di ricollocamento in oggetto. Tale indicazione sarebbe utile al fine di verificare che l'effettivo riassorbimento delle posizioni eccedentarie avvenga nei tempi previsti dalle norme (anni 2015 e 2016).

Sarebbe altresì utile chiarire in che modo le disposizioni in esame incidano sull'effettivo conseguimento degli obiettivi finanziari fissati per i comuni, le

province e le regioni dal patto di stabilità interno, tenuto conto degli elementi di rigidità connessi all'obbligo di assorbimento del personale in questione.

Si rileva infine che non è fornita evidenza della finalità sottostante l'autorizzazione di spesa di cui al comma 423, mentre il comma 425 configura una misura limitativa del turn over a carico delle amministrazioni indicate. Poiché l'intero importo destinato alle assunzioni per il 2015 e 2016 (al netto delle somme destinate all'assunzione dei vincitori di concorso) è finalizzata a garantire i processi di mobilità e dunque al pagamento di retribuzioni già poste a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti elementi in merito alla possibile contabilizzazione di risparmi in relazioni a tali disposizioni.

Articolo 2, commi da 431 a 434 (Emendamento 2.9811 del Governo) – Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate

Le norme:

- prevedono la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. A tal fine i Comuni elaborano i relativi progetti entro il 30 settembre 2015;
- istituiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017 un apposito **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del Piano nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di **50 mln. per l'anno 2015 e di 75 mln. per ciascuno degli anni 2016 e 2017**;
- prevedono che, a fini di copertura, sia ridotta per pari importi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica;
- costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio un Comitato per la valutazione dei progetti, composto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti e dell'ANCI. Il Nucleo tecnico ha il compito di effettuare le attività istruttorie sui progetti presentati dai comuni e di formulare proposte alla Presidenza del Consiglio per l'inserimento dei progetti nel Piano nazionale. La partecipazione all'attività del Comitato non comporta la corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

La **relazione tecnica**, si limita a descrivere le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma prevede oneri limitati all'entità della spesa autorizzata. I progetti di riqualificazione compresi nel Piano nazionale potranno pertanto essere finanziati soltanto nei limiti delle disponibilità del Fondo appositamente istituito, fatta salva la possibilità, espressamente prevista per i comuni, di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati.

Articolo 1, commi da 437 a 445 - Disposizioni in materia di gestione delle macerie nei territori terremotati della provincia de L'Aquila

La norma reca disposizioni in materia di ricostruzione dei territori terremotati della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. In particolare le norme prevedono che:

- Il CIPE, al fine di assicurare la continuità della ricostruzione, possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali allo scopo stanziato, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (comma 437);
- le PP.AA., per ultimare le attività di rimozione delle macerie nei territori colpiti dal sisma sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale (comma 438);
- Le PP.AA. vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori di smaltimento maceria effettuino altresì la demolizione selettiva nel rispetto delle disposizioni di legge³⁸ procedano al trasporto verso siti di smaltimento e recupero autorizzati (comma 439);
- gli uffici speciali per i comuni del cratere³⁹ incaricati del monitoraggio finanziario attuativo effettuano il monitoraggio della movimentazione dei summenzionati materiali, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti il sisma. A tal fine i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli uffici speciali (comma 440);
- le macerie verranno prioritariamente conferite presso il deposito della cava ex Teges in località Pontignone–Paganica-Comune de L'Aquila. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava, fissato al 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità di gestione. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di

³⁸ Di cui al D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

³⁹ Previsti dall'art. 67-ter del DL n. 83/2012.

ulteriori interventi. I comuni del cratere o il competente ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni con il soggetto gestore della cava per le attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento senza oneri per il bilancio statale (comma 441);

- il Presidente della Regione Abruzzo è autorizzato a rimodulare i fondi di pertinenza del Commissario delegato alla ricostruzione (comma 442);
- le economie eventualmente ottenute dalla differenza tra il contributo concesso ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DL n. 39/2009 ed il costo effettivo dell'intervento di riparazione e ricostruzione effettuato restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati (comma 443).

La norma fa rinvio al comma 3, dell'art. 3, del DL n. 39/2009, che prevede la garanzia dello Stato sui finanziamenti erogati da banche operanti nei territori terremotati (fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro) a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta dal terremoto. A tal fine la norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

- le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziare ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti ai comuni, restano nella disponibilità degli stessi per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata (comma 444);
- per il 2015, il comune de L'Aquila nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro ed i comuni del cratere sismico nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio speciale della città de L'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzione a tempo determinato presso le PP.AA. (comma 445);

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e reca le seguenti precisazioni.

Le disposizioni di cui ai commi da 438 a 442 hanno carattere procedurale e non comportano, pertanto, oneri per la finanza pubblica.

I commi 443 e 444 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già assegnate/trasferite ai beneficiari.

Con riferimento al comma 445, la RT afferma che ai relativi oneri si provvede con le economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, e che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede una serie di misure volte a consentire alle PP.AA. operanti nelle aree interessate dal sisma dell'aprile 2009, di provvedere alle operazioni di smaltimento delle macerie ancora presenti nel territorio del cratere sismico, nonché la possibilità di impiegare risorse riferite ad esercizi già conclusi.

A riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo, al fine di verificare la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa europea in materia di gestione dei rifiuti.

Inoltre, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, andrebbe confermato che il riutilizzo delle somme riferite agli interventi di ricostruzione non determini effetti negativi sui saldi di cassa.

**Articolo 1, commi da 452 a 458 (Emendamento 2.9812 del Governo) –
Pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte)**

Le norme sono emanate, secondo quanto precisato dalla norma, in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione Piemonte, che non ha consentito di attingere a tutte le risorse dell'anticipazione di liquidità assegnate alla regione. Lo scopo perseguito è quello di procedere al tempestivo pagamento dei debiti pregressi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, si dispone che il Presidente della Regione Piemonte sia nominato Commissario straordinario del Governo per il pagamento dei debiti in oggetto e si autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale (commi 452 e 453).

La gestione commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:

- i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della Regione, compresi i residui perenti non riscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2015, n. 35, destinati ad essere pagati a valere delle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e non sanitaria, delle predette anticipazioni [comma 454-*quater* lettera a)].

Si rammenta che gli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013 hanno disciplinato, rispettivamente, il pagamento dei debiti delle regioni, non sanitari e non finanziari, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 ed il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale;

- il debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il richiamato bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 [comma 454-*quater* lettera b)].

Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario è autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2015, n. 35 (comma 455).

In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti in oggetto, nel titolo primo della spesa del bilancio della Regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l'anno 2015 e 126 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2015 e 96,5 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il Commissario straordinario provvede alle necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali (comma 456).

La gestione commissariale termina quando risultino pagati tutti i debiti a carico della stessa di cui alla lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale il bilancio dello Stato subentra nei rapporti attivi nei confronti della Regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456, e sono consolidati i rapporti di debito e credito concernenti l'ammortamento delle anticipazioni di liquidità. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo di cui al comma 456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette somme a valere delle giacenze della Regione inadempiente depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita a trasferire alla gestione commissariale le attività concernenti il pagamento dei debiti commerciali e l'attivazione delle anticipazioni di liquidità, che la regione Piemonte avrebbe potuto svolgere direttamente a carico del proprio bilancio.

Alla chiusura della gestione commissariale, gli effetti negativi derivanti dal consolidamento del credito del Bilancio dello Stato concernente l'ammortamento

delle estinzioni di liquidità, sono compensati dal contributo che la Regione è tenuta a versare allo Stato, quantificato in modo da compensare il venir meno delle entrate derivanti dalle rate di ammortamento.

In merito ai profili di quantificazione si OSSEVA che non risulta evidente né dalle norme, né dalla relazione tecnica l'ammontare della massa debitoria assegnata alla gestione commissariale. Tale indicazione appare OPPORTUNA al fine di accertare che i debiti assegnati possano essere fronteggiati mediante la provvista disposta in forza delle norme recate dal comma 456. Si rileva, inoltre, che, anche supponendo l'equilibrio finanziario tra i debiti trasferiti ai sensi del comma 454 e l'erogazione di somme prevista ai sensi del comma 456, la gestione commissariale potrebbe non disporre delle somme necessarie a far fronte, in tempi brevi, ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili sin dal 31 dicembre 2013 come indicato dal comma 454, lettera a). A tal proposito non appare evidente se la gestione commissariale abbia la facoltà di negoziare aperture di credito con istituzioni finanziarie sulla base del piano di finanziamento previsto in suo favore a carico della regione Piemonte.

Si rileva, altresì, che il Commissario straordinario ha il potere di disporre le necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali al fine di provvedere al finanziamento del Fondo destinato a dotare di risorse la gestione commissariale. Tuttavia la relazione tecnica non chiarisce quali aliquote ed in quale misura debbano essere aumentate: tale indicazione appare indispensabile al fine di dimostrare che gli strumenti normativi esistenti consentano l'incremento delle risorse disponibili per la regione Piemonte in misura tale da non comprometterne gli equilibri di bilancio per il futuro trentennio.

Si rileva, infine, che il comma 456 prevede che la Regione Piemonte costituisca un Fondo di bilancio per il periodo 2015-2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. Sarebbe opportuno chiarire se il concorso imposto consenta l'estinzione dell'intero ammontare del debito, come sembra prefigurato dalla relazione tecnica, o costituisca, appunto, un semplice concorso.

Articolo 1, comma 466 (Emendamento 2.9813 del Governo) -- Esclusione delle spese per edilizia scolastica dal patto di stabilità

La norma esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese effettuate, dalle province e dalle città metropolitane per un importo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2015 e 50 milioni di euro nel 2016. Affida inoltre ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.

La relazione tecnica afferma che la norma determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2015-2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è indicato all'interno di un limite massimo.

Articolo 1, commi da 483 a 487 (Emendamento 2.9500 del Governo) – Patto di stabilità verticale incentivato

Le norme, approvate nel corso dell'esame presso il Senato⁴⁰, che nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1 miliardo di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio. Il limite del contributo spettante a ciascuna regione è specificato in apposta tabella allegata alla presente legge che di seguito si riporta.

(milioni di euro)

Regione	Ripartizione del contributo per il patto di stabilità verticale incentivato
Abruzzo	22,37
Basilicata	15,03
Calabria	37,22
Campania	86,07
Emilia – Romagna	63,72
Friuli Venezia Giulia	23,91
Lazio	97,93
Liguria	23,82
Lombardia	135,97
Marche	23,98
Molise	7,86
Piemonte	66,97
Puglia	61,86
Sardegna	60,98
Sicilia	147,74

⁴⁰ Emendamento 2.9500 del Governo.

Toscana	57,30
Umbria	16,54
Veneto	50,72
Totale	1000,00

Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014 (comma 483).

La regione che, ai sensi del comma 483, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa; la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (comma 485).

Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 483. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della presente legge (comma 486).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 483 a 486 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015 a 10,2 milioni di euro per l'anno 2016 a 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,6 milioni di euro a decorrere l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 487).

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa, volta a confermare anche per l'anno 2015 il patto verticale incentivato, determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare pari a 1 miliardo di euro.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35. L'utilizzo delle predette disponibilità determina un onere di 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 9,6 milioni di euro a decorrere l'anno 2018, connessi ai mancati interessi attivi derivanti dalla concessione delle anticipazioni di liquidità. A detti

oneri si fa fronte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la concessione del contributo appare incidere, come indicato dalla relazione tecnica, sul solo saldo netto da finanziare dal momento che:

- il maggior fabbisogno statale derivante dall'erogazione del contributo è sterilizzato dal minor fabbisogno del comparto regioni che tale contributo ricevono;
- le regioni possono utilizzare il contributo solo ai fini dell'estinzione del debito che sembra avere natura finanziaria dal momento che il medesimo contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio. Ne consegue che l'utilizzo delle somme ricevute avviene per operazioni che non incidono sui saldi di finanza pubblica.

Premessa l'opportunità di una conferma in merito a tale ricostruzione, si osserva che, in mancanza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, non risulta possibile accertare l'effetto ascritto al comma 486; si osserva peraltro che le somme utilizzate erano stimate produrre un effetto per 1 miliardo di euro nel 2014 sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno stesso. Anche su tale ipotesi occorrerebbe acquisire un'indicazione dal Governo.

Si rileva peraltro che le somme sono formalmente riferite all'anno 2014 e l'impiego delle medesime è previsto per il 2015. In merito ai profili contabili e finanziari di tale previsione appare utile acquisire un chiarimento.

Riguardo infine alla copertura disposta in forza del comma 487, appare utile un chiarimento in merito alla stessa, tenuto conto che il miglioramento del fabbisogno per il 2014 potrebbe fare venire meno spesa per interessi a carico dello Stato in misura pressoché corrispondente al minore incasso per interessi attivi per lo Stato pagati dalle regioni per le anticipazioni ricevute. Anche a tal proposito è utile acquisire la valutazione del Governo.

Articolo 1, commi 498 e 499 (Emendamento 2.9600 del Governo) – Patto di stabilità per i comuni di nuova istituzione

Le norme intervengono sul comma 194 che, a sua volta, modifica l'articolo 31, comma 23, della legge n. 183/2011 che disciplina l'applicazione del patto di stabilità interno per gli enti di nuova istituzione.

Il testo vigente della norma stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati aveva invece stabilito:

- che tale disposizione si applicasse non al complesso degli enti locali ma alle province;

- che ai comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 le regole del patto di stabilità si applicassero, invece, a partire dal quinto anno successivo a quello di istituzione.

Le modifiche apportate al Senato stabiliscono che la disciplina di cui al citato articolo 31, comma 23, della legge n. 183/2011 non sia applicata né alle province e alle città metropolitane riordinate ai sensi della legge n. 56/2014 né alle province di nuova istituzione (comma 498). Le medesime modifiche dispongono la copertura dell'onere che è determinato dalla previsione che esclude dai vincoli del patto di stabilità i comuni di nuova istituzione a seguito di fusione per cinque anni. Tale onere è indicato in 0,3 milioni di euro per il 2015, a 10,6 milioni di euro per il 2016 e 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 (comma 499).

L'onere è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione indicata dalla norma; andrebbero peraltro acquisiti gli elementi ed i parametri che sono alla base della stima di tale onere.

**Articolo 1, commi da 501 a 503 (Emendamento 2.9904 del Relatore) –
Esclusione di spese dal patto di stabilità e mutui dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012**

Le norme, approvate nel corso dell'esame presso il Senato⁴¹, dispongono l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro.

L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁴² (comma 501).

⁴¹ Emendamento 2.9904 del relatore.

⁴² Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Si prevede, inoltre, che il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti Spa ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012⁴³, nonché alle Province dei predetti Comuni, e poi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolamenti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse alle contabilità speciali istituite per la gestione delle conseguenze dei citati eventi sismici⁴⁴. Le risorse corrispondentemente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni (comma 502).

Si apporta una modifica all'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede che le rate dei medesimi mutui scadute negli anni 2013 e 2014 siano pagate nell'anno successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Anche in questo caso lo spostamento è disposto al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento; inoltre si ridetermina l'onere, già quantificato in 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015 dal citato comma 356, in 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016. La copertura rimane disposta a valere sulle contabilità speciali istituite per la gestione della ricostruzione post sisma (comma 503).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia che il maggior onere recato per il 2015 dal comma 503 è pari a 6,8 dal momento che dall'onere complessivo deve essere sottratto l'onere già quantificato a legislazione vigente pari a 5,3 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che l'onere recato dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 147/2013 è rideterminato nel biennio, passando da 17,4 milioni di euro a 18,1 milioni di euro. Appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni alla base di tale rideterminazione.

⁴³ Individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012.

⁴⁴ Di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122.

Articolo 1, comma 507 (Emendamento 2.1349 (testo 3) - Deducibilità IMI Friuli Venezia Giulia ai fini delle imposte dirette

Normativa vigente L'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 (federalismo fiscale) ha disposto la deducibilità, ai fini IRPEF e addizionali ed IRES, del 20% dell'IMU pagata dalle imprese e dai lavoratori autonomi in relazione agli immobili strumentali. La stessa imposta non è deducibile ai fini IRAP.

Gli effetti finanziari recati dalla suddetta disposizione sono stati valutati, in termini di competenza, in complessivi 274 milioni di euro sulla base del gettito IMU 2013. Tale valore (indicato sia nella RT che nel prospetto riepilogativo relativi alla legge di stabilità 2014 che ha introdotto la suddetta disposizione) è composto da 267,8 milioni a titolo di IRPEF/IRES, 4,9 milioni a titolo di addizionale regionale IRPEF e a 1,6 milioni a titolo di addizionale comunale IRPEF.

La norma stabilisce che la norma sulla deducibilità ai fini IRPEF/IRES del 20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali si applica anche in relazione all'Imposta Municipale Immobiliare (IMI) della Provincia di Bolzano.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti negativi sul gettito IRPEF ed IRES rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di bilancio poiché l'ammontare della nuova IMI pagata dalle imprese relativamente agli immobili produttivi situati nei comuni della provincia di Bolzano è di importo sostanzialmente simile a quello della precedente IMU, gli effetti della cui deducibilità al 20% sono già scontati nei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la nuova imposta IMI è stata introdotta in sostituzione dell'IMU e della TASI⁴⁵, appaiono necessari chiarimenti in merito ai diversi effetti finanziari relativi alla deducibilità fiscale dell'IMI rispetto alla TASI.

In proposito, si fa presente che il gettito TASI ascritto nel prospetto riepilogativo relativo alla legge di stabilità 2014 non evidenzia la riduzione di entrate IRPEF/IRES per effetto della deducibilità dell'imposta.

Articolo 1, commi da 511 a 522 (Emendamento 2.9300 del Governo) – Accordo Stato – Regione Friuli Venezia Giulia

Le norme, inserite nel corso dell'esame presso il Senato⁴⁶, danno attuazione all'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Si specifica che le norme in esame entrano in

⁴⁵ Cfr. http://www.provincia.bz.it/it/servizi/servizi-categorie.asp?bnsvf_svid=1030182

⁴⁶ Con l'emendamento 2.9300 del Governo.

vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge (quindi, presumibilmente, nel 2014) (comma 511).

L'Accordo modifica la precedente intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010 al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e definire il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Con riguardo alla disciplina del patto di stabilità interno, con il protocollo viene determinato l'obiettivo programmatico della Regione e degli enti locali del territorio regionale per l'esercizio 2014, nonché per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Il precedente protocollo d'intesa - stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo il 29 ottobre 2010 - è stato recepito dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), ai commi 151-159. Con l'accordo viene definito da una parte il contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione (comma 151) e dall'altra il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale (commi 152, 153 e 156). Viene inoltre disciplinato il patto di stabilità (commi 154 e 155), modificato l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario (comma 157 e 158) e vengono dettate norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione (comma 159).

Il nuovo accordo stabilisce l'ammontare del contributo della regione in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto, come illustrato nella tabella a seguire:

in milioni di euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
contributo in termini di saldo netto da finanziare	370	370	370	370	260	250	250
contributo alla riduzione dell'indebitamento netto				220	270	260	270

La legislazione vigente (articolo 1, commi 151, 152 e 156 della legge n. 220/2010 fissava invece i seguenti importi.

in milioni di euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Somme dovute dallo Stato alla regione Friuli (comma 151)	220	170	120	70	20	30	20
Contributo dovuto dalla Regione Friuli (comma 152)	370	370	370	370	370	370	370
Contributo netto dovuto dalla Regione Friuli ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica (comma 156)	150	200	250	300	350	340	350

a) In particolare il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'attuazione del federalismo

fiscale previsto all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di euro annui dal 2011 al 2017 è sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 260 milioni di euro per l'anno 2015 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (comma 512).

Ne consegue che il contributo in termini di saldo netto da finanziare è ridotto complessivamente di 350 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente (110 milioni in meno nel 2015 e 120 milioni annui nel 2016 e nel 2017).

b) Per quanto riguarda le modalità di corresponsione di tali somme dovute dalla Regione, al netto del credito vantato nei confronti dello Stato in base all'articolo 1 comma 151, lettera a) della citata legge n. 220/2010, la norma ridetermina l'importo complessivo per gli anni dal 2011 al 2017 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016 e 350 milioni di euro nel 2017. I predetti pagamenti sono effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro la data prevista nell'accordo (comma 513).

La legislazione vigente prevede che i pagamenti per gli anni dal 2011 al 2014 ammontino, complessivamente, a 900 milioni (150 milioni + 200 milioni + 250 milioni + 300 milioni). La legislazione vigente prevede per gli anni dal 2015 a 2017 un ammontare di pagamenti corrispondente a quelli previsti dalle norme in esame. Pertanto il minor contributo in termini di saldo netto da finanziare richiesto alla regione Friuli si scarica per intero sulla prima rata versata nel 2014 pari a 550 milioni (900 milioni di euro dovuti – 350 milioni di minor contributo dovuto).

c) Si stabilisce, inoltre, che il contributo in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni di euro nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio 2016 e 270 milioni di euro nell'esercizio 2017. Il predetto contributo è finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico (comma 514).

Il contributo dovuto per gli anni dal 2014 al 2017 in virtù della proposta in esame corrisponde a quello già dovuto a legislazione vigente ridotto di 80 milioni in ciascun anno. Il maggior onere di 80 milioni è coperto ai sensi del comma 512.

In caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini indicati al comma 513, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate dalla regione per il tramite della Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate (comma 515).

d) Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo del 23 ottobre 2014,

l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Friuli Venezia Giulia⁴⁷, è determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 516, primo periodo).

Gli obiettivi sono rideterminati a seguito dell'eventuale aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto della salute. Gli stessi obiettivi per gli anni dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale (comma 516, secondo e quarto periodo). Gli obiettivi sopra indicati sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 400 e 401 dell'articolo in esame (comma 519).

Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 -2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale secondo le modalità stabilite nell'accordo del 23 ottobre 2014. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni anno l'importo dell'obiettivo determinato. Tale importo può essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli enti locali del territorio nazionale (comma 518).

E' stabilito che agli enti locali della regione si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno previste dalle disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresì, escluse dal patto di stabilità interno le somme restituite dagli enti locali alla regione (comma 510).

E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di finanza pubblica (comma 511).

Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 514 del testo in esame, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (comma 512).

La relazione tecnica afferma che la norma, in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 fra il Governo ed il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ridetermina il contributo complessivo per gli anni dal 2011 al 2017

⁴⁷ Di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e all'articolo 1, comma 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

della Regione in termini di saldo netto da finanziare, previsto dall'articolo 1, comma 152, della legge n. 220/2010, in 370 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, 260 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e prevede, altresì, il versamento di tale contributo al netto del credito vantato dalla regione medesima in base al comma 151 dell'articolo 1 della predetta legge n. 220/2010 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni nel 2016 e 350 milioni nel 2017.

Tale previsione è neutrale per il bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, in considerazione del fatto che viene disciplinato il versamento delle annualità pregresse, non iscritte nel bilancio dello Stato, in misura corrispondente al minore contributo previsto a carico della Regione.

Le norme rideterminano, inoltre, il contributo della Regione in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 220/2010 in 220 milioni per l'esercizio 2014, 270 milioni per l'esercizio 2015, 260 milioni per l'esercizio 2016 e 270 milioni per l'esercizio 2017 e fissa l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Friuli Venezia Giulia, in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni per l'anno 2017. Dette disposizioni determinano un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 80 milioni annui dall'anno 2014 all'anno 2017. I predetti effetti negativi trovano compensazione sul Fondo istituito dall'articolo 42, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

Sono infine stabiliti i criteri per la determinazione dell'obiettivo degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia. Tali ultime previsioni non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che dalle norme sembra desumersi che effetti finanziari positivi sul saldo netto da finanziare stimati per gli anni dal 2011 al 2013, in relazione agli obiettivi di saldo posti a carico della Regione Friuli Venezia Giulia per i medesimi anni, non siano stati effettivamente conseguiti con riferimento agli esercizi cui risultavano riferiti. Le norme in esame provvedono, infatti, alla rimodulazione dei versamenti dovuti dalla regione Friuli anche con riferimento a tali anni e ciò sembrerebbe possibile con riferimento a pagamenti non ancora intervenuti. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento. Si rileva altresì che le norme definiscono un minor contributo complessivo, in termini di saldo netto da finanziare, per 350 milioni riferito all'arco temporale 2011-2017, attraverso una ridistribuzione di tale contributo. In termini di competenza la riduzione è riferita agli anni 2015, 2016 e 2017 mentre in termini di cassa è imputata all'anno 2014 attraverso il meccanismo di rateazione delle somme dovute definito dal comma 513. La riduzione degli importi dovuti non viene compensata in quanto la relazione tecnica afferma che non sono state iscritti nel bilancio dello Stato versamenti

attesi in misura corrispondente al minore contributo previsto a carico della Regione. Tanto premesso sarebbe utile un chiarimento in merito alle ragioni contabili di tale mancata iscrizione.

Articolo 1, comma 540 (Emendamento 2.9700 del Governo) – Fondo per la concessione di contributi in conto interessi alle regioni a statuto ordinario per operazioni di indebitamento attivate nel 2015

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, destinato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 66/2014 (legge n. 89/2014).

La lettera d) del comma 2 dell'art. 49 citato ha previsto che l'attività di ricognizione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti – disposta dalle precedenti lettere del medesimo comma - qualora riguardino trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, sia svolta con il concorso degli stessi enti. La stessa lettera prevede che le somme corrispondenti alle partite individuate, con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, siano iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Nel caso degli ambiti di analisi che riguardano del tutto o in parte residui passivi perenti, l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute dovrà essere effettuato compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il prospetto riepilogativo non ha ascritto alle disposizioni effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere il contenuto della norma, precisa che l'emendamento determina effetti finanziari negativi sui tre saldi di finanza pubblica per 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che lo stanziamento è coperto a valere sulle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del D.L. n. 66/2014, disposizione alla quale non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi presumibilmente nel presupposto che la relativa spesa fosse già incorporata nelle previsioni tendenziali. Andrebbero quindi acquisiti elementi idonei a verificare che il profilo di spesa insito nella nuova destinazione delle risorse, indicata dalla norma in esame, sia coerente con quanto già scontato ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica in relazione all'originario utilizzo delle medesime risorse.

Si osserva in proposito che l'utilizzo delle risorse in base al citato art. 49 era comunque subordinato alla condizione della compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Sarebbe inoltre utile una valutazione dal Governo riguardo alla possibilità che – per ragioni di sostenibilità finanziaria per le regioni dell'indebitamento contratto nel 2015 - l'esigenza del contributo statale in conto interessi possa proporsi anche negli esercizi successivi al 2017, a fronte di operazioni con ammortamento la cui durata si prolunghi oltre tale esercizio.

Con riferimento ai profili relativi alla copertura finanziaria, si ricorda che le somme utilizzate a copertura sono iscritte, come si evince dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017, nel capitolo 2700 (Fondo sanitario nazionale) relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, data la consistenza del Fondo che presenta uno stanziamento complessivo pari a euro 6.546.800.000 per l'anno 2016 e a euro 6.539.000.000 per l'anno 2017, appare opportuno che il Governo confermi che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo siano state iscritte in uno specifico piano di gestione che ne dia l'autonoma evidenziazione contabile al fine di verificarne l'effettiva sussistenza.

Articolo 1, commi 551-553 (Emendamento 2.9818 del Governo e subemendamento 2/9818 del relatore) – Opere strumentali alle infrastrutture energetiche

La norma, al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, dispone talune modifiche all'articolo 57, del DL 5/2012, in materia di infrastrutture energetiche strategiche, metanizzazione del Mezzogiorno e bunkeraggio.

In particolare, si dettano disposizioni di carattere procedurale in materia di autorizzazioni per le opere necessarie alla gestione degli idrocarburi in raffineria.

Viene altresì integralmente sostituito l'articolo 38, comma 1-bis, del DL 133/2014, in materia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, prevedendo che il piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale possa essere predisposto anche per stralci, previa intesa con le regioni interessate.

La relazione tecnica oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di converso, da esse può discendere un significativo impulso in termini di sviluppo economico e un correlato incremento del gettito fiscale derivante dalle attività connesse alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, atteso che le norme sono

volte a sbloccare l'effettiva realizzazione dei progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi estendendo il regime di autorizzazione unica a quelle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare il loro sfruttamento. Secondo la RT le disposizioni in oggetto appaiono dunque suscettibili di generare rilevanti entrate fiscali aggiuntive in favore dello Stato e delle regioni, in ragione sia della percezione delle *royalties*, sia della tassazione ordinaria che i titolari delle relative concessioni sono tenuti a versare allorché, con la realizzazione delle opere ed infrastrutture connesse ed indispensabili, sarà possibile avviare l'attività commerciale estrattiva. Inoltre, la semplificazione per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture strumentali agli insediamenti strategici avrà importanti ricadute occupazionali di cui beneficeranno in maniera immediata e diretta i territori in cui tali opere saranno localizzate.

Infine, con la novella all'articolo 38, comma 1-*bis*, del DL 133/2014, di cui al comma 553, si è inteso altresì assicurare, in tema di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il coinvolgimento delle regioni interessate. Anche tale disposizione, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è volta a promuovere la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali con conseguenti benefici sul piano economico.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame sono di carattere procedurale e che le eventuali maggiori entrate, come definite nella relazione tecnica, non appaiono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, commi 592-597 (Emendamento 2.9819 Governo) – Misure in materia di medicinali innovativi

Normativa vigente. L'articolo 5 del decreto legge n. 159/2007 prevede un sistema di regolazione della spesa farmaceutica a carico del SSN in base al quale l'AIFA attribuisce ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci un *budget* annuale, calcolato distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli coperti da brevetto. La somma dei *budget* di ciascuna azienda incrementata dal Fondo relativo alla spesa per i farmaci innovativi e del Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno, deve corrispondere all'onere per la farmaceutica territoriale. L'attuale meccanismo di ripiano in caso di sfioramento del tetto di spesa previsto per la spesa farmaceutica territoriale [articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge] prevede che l'intero sfioramento sia ripartito tra le aziende farmaceutiche in proporzione alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. L'entità del ripiano è calcolata per ogni singola azienda in proporzione al superamento del *budget* attribuito. Il comma 3, lettera a), prevede che al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sfioramento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del Fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi è ripartita ai fini del ripiano tra tutte le aziende titolari di autorizzazione per l'immissione in commercio (AIC) in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce per gli anni 2015 e 2016 un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, alimentato da:

- a) un contributo dello Stato pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015;
- b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996^[48] pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Le somme del Fondo sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle medesime per l'acquisto di medicinali innovativi.

Ad integrazione del vigente meccanismo di ripiano, di cui dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del DL 159/2007 viene previsto che, nel caso di un fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo superiore a 300 milioni di euro, la quota dello sfioramento imputabile al superamento del Fondo aggiuntivo per i medicinali innovativi resta in misura pari al 20%, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco e per il restante 80% è ripartita, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei loro rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

L'emendamento con il quale la norma è stata introdotta (emendamento 2.9819) contiene una parte consequenziale, in base alla quale agli oneri pari 100 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse del Piano sanitario nazionale – 400 milioni per l'anno 2015 e 500 milioni per il 2016 – il Ministero dell'economia viene autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata, da un lato, a promuovere e sostenere la produzione dei medicinali innovativi e, dall'altro, ad attenuare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli che il meccanismo del c.d. *pay-back* applicabile a tali farmaci, previsto dalla normativa vigente, potrebbe avere sul settore industriale farmaceutico, in particolare quando la spesa per tali medicinali diventa particolarmente ingente.

Con riferimento all'apposito Fondo istituito presso il Ministero della salute per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, la relazione tecnica precisa che secondo le stime dell'AIFA il costo complessivo annuo per la spesa di tali medicinali è pari a 750 milioni di euro annui.

In relazione alle modalità di ripiano della spesa farmaceutica introdotte in relazione allo sfioramento imputabile ai farmaci innovativi, la relazione tecnica

⁴⁸ Tale norma prevede che il CIPE su proposta del Ministro della sanità possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie ereditarie.

ribadisce che attraverso tale meccanismo si intende evitare che l'intero sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale gravi sulle altre aziende titolari di AIC, prevedendo che al relativo ripiano partecipi anche la stessa azienda che produce il medicinale innovativo (nel caso in cui il fatturato derivante dalla sua commercializzazione sia superiore a 300 milioni di euro).

Con riferimento alle dotazioni del Fondo istituito dalla norma in esame, la relazione tecnica precisa che il finanziamento con le risorse del Piano sanitario nazionale (400 milioni di euro per il 2015 e 500 milioni per il 2016) non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto la norma si limita a vincolare una quota delle risorse già stanziata per il finanziamento del SSN e destinate, ai sensi articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, alla realizzazione di specifici obiettivi in ambito sanitario, che risultano complessivamente pari a 1.400 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla dotazione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, si rileva che le disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla quota vincolata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, senza incrementare le risorse ad esso destinate. Appare pertanto necessario acquisire una conferma dal Governo circa la compatibilità di tale finalità aggiuntiva con l'equilibrio finanziario complessivo del SSN.

In relazione alla spesa complessiva per i farmaci innovativi, quantificati dall'AIFA in 750 milioni di euro annui, andrebbe chiarito se le risorse del vigente Fondo per i farmaci innovativi, unitamente a quelle del Fondo istituito dalla norma in esame destinato alla medesima finalità, siano sufficienti per far fronte alla spesa farmaceutica destinata ai farmaci in argomento.

Articolo 1, commi 601-602 (Emendamento 2.9902 Relatore) – Centro Nazionale di Androterapia Oncologica (CNAO)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, autorizza un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni per l'anno 2016 e 5 milioni per l'anno 2017 in favore del Centro Nazionale di Androterapia Oncologica (CNAO) a valere sulle risorse destinate agli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988.

L'articolo 20 della legge finanziaria 1988 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro.

Ai fini della concessione del contributo il CNAO presenta al Ministero della salute il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano e della relazione da parte del Ministero della salute, con separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.

La norma dispone che la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO è integrata con un membro nominato dal Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non dà luogo all'attribuzione di indennità o a compensi comunque denominati.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a garantire al Centro Nazionale di Androterapia Oncologica (CNAO) un finanziamento fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 15 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, precisa la RT si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

Con riferimento alla composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO, la RT afferma che l'integrazione dello stesso con un membro nominato dal Ministro della salute non comporta oneri dal momento che è previsto alcun compenso per la partecipazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame prevede un finanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2015 per le attività di ricerca del Centro nazionale di Androterapia Oncologica a valere sulle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la nuova finalità di spesa prevista rispetto agli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 1, commi 606-607 (Emendamento 2.1666) – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta specializzazione di Palermo

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, allo scopo di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), la regione Siciliana, sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal *deficit* sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo I, comma 180 della legge n. 311/2004, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2017 ad incrementare, in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia di remunerazione dei servizi e

delle prestazioni rese dalle strutture convenzionate con il SSN⁴⁹, la valorizzazione delle tariffe riconosciute per l'attività sanitaria dell'ISMETT nonché delle funzioni dallo stesso svolte.

La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.

La regione Siciliana, assicura, nell'ambito dei Programmi operativi di cui al comma 606, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, da attuarsi a decorrere dal 30 giugno 2015.

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a salvaguardare la specificità dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), nato come progetto di sperimentazione gestionale nel 1997, con una *partnership* tra la Regione Siciliana e l'University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) e di recente, a settembre 2014, riconosciuto, dal Ministero della salute, quale IRCCS, vale a dire istituto di ricerca a carattere scientifico di rilievo nazionale. In considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso, la Regione Siciliana è autorizzata a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto. In particolare, la RT fa presente che la Regione Siciliana, sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, non può riconoscere un finanziamento superiore ai limiti imposti dall'articolo 15, commi 13, lettera g), e 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto a fronte dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle suddette deroghe, la regione deve assicurare il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma autorizza la regione Siciliana a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo, rispetto ai limiti posti dalla legislazione vigente, per la remunerazione delle prestazioni e delle attività svolte dall'Istituto in convenzione con il SSN. Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la sostenibilità finanziaria della

⁴⁹ Articolo 15, comma 17, secondo periodo, e comma 13 lettera g) del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

disposizione in esame anche alla luce dei vincoli contenuti nel Piano di rientro cui è sottoposta la regione Siciliana.

Articolo 1, comma 616 - Sistemi di Posta elettronica certificata (PEC) – Sistemi di Posta elettronica certificata (PEC)

Normativa vigente: L'art. 16-*bis*, commi da 5 a 8, del DL n. 185/2008, attribuisce ai cittadini che ne facciano richiesta una casella di posta elettronica certificata (PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (comma 5). Ogni amministrazione pubblica utilizza i summenzionati strumenti di posta elettronica per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica (comma 6). Viene demandato ad un DPCM la definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini⁵⁰ (comma 7). Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate⁵¹ al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

La norma abroga i commi da 5 ad 8 dell'art. 16-*bis* del DL n. 185/2008, relativi all'implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata (PEC) disponendo che, con specifico riguardo alle risorse finanziarie a tale scopo destinate⁵² ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ovvero derivanti da economie di progetto, vengano trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto consente di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PP.AA. (Formez), ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 8 del DL n. 185/2008 (abrogato dalla normativa in esame), per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio del bilancio MEF relativi all'Agenzia per l'Italia digitale, per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

⁵⁰ In attuazione di quanto disposto dal summenzionato comma è stato adottato il DPCM 6 maggio 2009.

⁵¹ Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 3/2003.

⁵² Ai sensi dell'art. 6- bis, comma 8, del DL n. 185/2008.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 617 a 619 (Emendamento 2.1726) – Punto Franco del Porto Vecchio di Trieste

La norma dispone quanto segue:

- il Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di Punto Franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate all'attività portuali (comma 617);
- a seguito dei provvedimenti di cui al comma precedente, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo sono assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il Comune di Trieste provvede alla alienazione delle suddette aree e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del porto Nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto Franchi. Sono escluse da tale procedura le aree oggetto di concessione di durata superiore a 4 anni (comma 618);
- l'uso delle aree demaniali del Porto Vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento da emanare a cura dell'Autorità Portuale di Trieste in esecuzione di quanto previsto da specifiche norme della legge n. 84/1994 recante disposizioni in materia di "Riordino della legislazione in materia portuale" (comma 619).

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti chiarimenti volti a suffragare la valutazione di neutralità finanziaria indicata dalla RT, con particolare riferimento agli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto Franco. Non appare infatti chiaro se tali interventi siano totalmente a carico dell'Autorità portuale, cui sono trasferiti gli introiti derivanti dalla cessione delle aree sdemanializzate. In tal caso andrebbe confermata la congruità di tali risorse rispetto agli interventi da realizzare, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale .

Inoltre, andrebbe confermata la neutralità dell'operazione sul piano degli effetti di gettito.

In proposito si ricorda che all'interno del Porto Franco, gli operatori beneficiano di condizioni favorevoli quale, a titolo esemplificativo, l'esenzione da dazi o altre imposte

portuali per le merci introdotte via mare, indipendentemente dalla provenienza, dalla natura o dalla destinazione.

Articolo 1 commi 626-627 (Emendamento 3.63) – Incremento imposta sostitutiva rivalutazione terreni

La norma raddoppia l'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, prevista dal comma 625 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

In proposito si ricorda che al citato comma 625 sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 200 milioni nel 2015, 100 milioni nel 2016 e 2017 e una perdita di gettito pari a 33 milioni di euro nel 2018.

Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo ISPE⁵³ di 150 milioni nel 2015 e 75 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

La relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto la norma afferma che poiché in sede di RT originaria la stima dell'adesione ipotizzata era stata prudenziale e tenendo conto che le nuove aliquote di imposta sostitutiva proposte restano comunque convenienti rispetto ad una tassazione ordinaria delle plusvalenze da cessione, si stima che la proposta emendativa determini, considerando una lieve flessione delle adesioni, un gettito ulteriore rispetto alla RT originaria, di 150 milioni per il 2015 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe fornita una valutazione in merito alla prudenzialità della quantificazione proposta tenuto conto, fra l'altro, del possibile effetto disincentivante di un incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle adesioni alla procedura di rivalutazione in esame. La stima non sembrerebbe inoltre considerare gli effetti negativi di gettito che si produrranno nel 2018, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella RT originaria, e relativi alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, comma 631 (Emendamento 3.4100) – Split payment

La norma esclude l'obbligo di preventiva autorizzazione comunitaria, prevista nel testo originario del ddl stabilità 2015, in relazione alle disposizioni relative allo *split payment* (art. 3 comma 10 del testo AC 2679-bis, ora comma 628, lettera b)).

⁵³ Di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282 del 2004.

La relazione tecnica afferma che la disposizione garantisce l'applicazione della norma a decorrere dal 1° gennaio 2015 in modo da assicurare il gettito ascritto alla stessa.

Si ricorda che il ddl stabilità ha ascritto un maggior gettito pari a 988 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuna una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità della previsione, tenuto conto che in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunitaria, oltre al mancato realizzo degli effetti positivi ascritti alla disposizione sullo split payment a decorrere dal 2015, potrebbe essere attivata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Articolo 1, commi da 642 a 652 (Emendamento 3.4102) – Giochi

Le norme apportano le seguenti modifiche e integrazioni alle misure in materia di giochi pubblici contenute nel testo licenziato dalla Camera.

Comma 642: viene introdotta una procedura di regolarizzazione della posizione fiscale dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Agli operatori che aderiscono è richiesto il versamento di euro 10.000, da compensare in sede di corresponsione dell'imposta unica sulle scommesse per i periodi anteriori al 2015. Quest'ultima è applicata - nella misura ridotta di un terzo, senza sanzioni ed interessi – sui ricavi relativi ai periodi per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento e va corrisposta in due rate, di pari importo, con scadenza 30 giugno 2015 e 30 novembre 2015.

Per l'individuazione dell'imponibile il testo richiama l'articolo 24, comma 10, del DL 98/2011, in base al quale la base imponibile viene determinata induttivamente, facendo riferimento alla raccolta media della provincia⁵⁴ nei periodi oggetto di accertamento.

Modifiche al comma 643^[55]: il comma 643, lett. g), prevede - per i soggetti che esercitano l'offerta di gioco in mancanza di concessione statale - l'applicazione di una base imponibile forfettaria e dell'aliquota massima di imposta unica sulle scommesse. La norma (alla quale erano ascritti effetti di maggior gettito pari a 600 milioni di euro all'anno) non è stata modificata dal Senato. Quest'ultimo ha tuttavia riformulato la disposizione (comma 643, alinea) che definisce la platea dei soggetti a cui tale meccanismo di prelievo si applica: nel testo approvato dalla

⁵⁴ Provincia nella quale è ubicato il punto di gioco. La raccolta media viene desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale.

⁵⁵ Si ricorda che, nel testo approvato dalla Camera, il comma 643 introduce obblighi, divieti e sanzioni nei confronti dei soggetti che esercitano l'offerta di gioco in mancanza di concessione statale e senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Per tali soggetti viene inoltre introdotto [lett. g)] un meccanismo di prelievo fiscale con base imponibile forfettaria maggiorata e aliquota massima di imposta unica.

Camera la platea coincideva con i soggetti che esercitano l'offerta di gioco in mancanza di concessione statale e senza essere collegati al totalizzatore nazionale; nel testo approvato dal Senato la platea è invece più ristretta, in quanto si fa riferimento ai soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione prevista dal precedente comma 642.

Ulteriori modifiche apportate dal Senato al comma 643 riguardano l'inasprimento delle sanzioni da applicare in caso di violazione dei requisiti di accesso o degli obblighi di comunicazione relativi alle attività di raccolta dei giochi.

In base al testo licenziato dal Senato, tali violazioni comportano, per gli operatori non ottemperanti, la sanzione pecuniaria di 5.000 o di 10.000 euro (in luogo dei 1.000 euro previsti dal testo approvato dalla Camera in prima lettura), nonché la chiusura dell'esercizio [comma 643, lett. e); comma 643, lett. h), numero 5)].

Modifiche all'articolo 3, commi 22 e 23, del testo approvato dalla Camera (S.1698): nel testo approvato in seconda lettura dal Senato non sono più presenti né la norma (art. 3 co. 22) con cui era stato elevato il prelievo erariale (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (norma alla quale non erano ascritti effetti di maggior gettito) né la norma che destinava al Fondo per la riduzione della pressione fiscale le eventuali maggiori entrate derivanti dall'inasprimento del PREU (art. 3 co. 23).

Il nuovo comma 22 (ora comma 644), come riformulato dal Senato, prevede che alle attività disciplinate dai commi 642 e 643 si applichi l'articolo 15-ter del DL 78/2009, ossia la norma con la quale sono stati introdotti specifici strumenti organizzativi e informatici finalizzati al contrasto del gioco illegale⁵⁶.

Modifiche al comma 646: il Senato ha inasprito le misure fiscali che si applicheranno agli apparecchi con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta. In particolare, nel testo licenziato dalla Camera il comma 24, lettera a) [apparecchi AWP], prevedeva il pagamento del PREU ad aliquota ordinaria su un imponibile medio forfettario giornaliero di 1.500 euro, mentre la successiva lettera b) [altri apparecchi con vincite in denaro], pur mantenendo il medesimo imponibile forfettario, prevedeva il pagamento dell'imposta unica ad aliquota del 3 per cento. A tali norme sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a circa 300 milioni di euro all'anno. Nel testo licenziato dal Senato sono stati raddoppiati sia l'imponibile medio forfettario sul quale si applica la tassazione (imponibile che passa da 1.500 euro a 3.000 euro al giorno) sia l'aliquota dell'imposta unica da applicare agli apparecchi di cui alla lettera b) (aliquota che passa dal 3 al 6 per cento).

Nuovi commi da 649 a 652: si prevede la riduzione, a decorrere dal 2015, dei compensi riconosciuti ai concessionari ed ai soggetti che operano nella gestione e

⁵⁶ Quali il Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale e la Banca dati per la rilevazione degli indici di anomalia e di rischio per le attività illegali nel settore dei giochi. Si ricorda che all'introduzione di tali strumenti non sono stati associati effetti onerosi.

nella raccolta dei giochi mediante apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro. Tale riduzione ammonta a 500 milioni all'anno, somma che i concessionari sono tenuti a versare allo Stato prima che i proventi della raccolta siano ripartiti fra gli operatori per la corresponsione degli aggi e degli altri compensi. Le norme incrementano, inoltre, il Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 387 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. infine, viene incrementato il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.

La misura di 150 milioni richiamata dalla disposizione sembrerebbe da intendersi su base annuale. Ciò non viene precisato espressamente dal testo, ma viene chiarito dalla relazione tecnica.

Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e potranno essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 642 (procedura di regolarizzazione mediante versamento di euro 10.000 riassorbibili in sede di corresponsione dell'imposta unica sulle scommesse per i periodi anteriori al 2015) e comma 643 (applicazione, ai soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione, di una base imponibile forfettaria, pari al triplo di quella rilevata a livello provinciale, e dell'aliquota massima di imposta unica sulle scommesse; inasprimento delle sanzioni per violazioni dei requisiti di accesso o degli obblighi di comunicazione relativi alle attività di raccolta dei giochi). Da tali norme secondo la RT dovrebbero derivare maggiori entrate pari a **397 milioni** di euro **all'anno**. La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

- punti di offerta non autorizzati: 7.000 unità;
- ipotesi di emersione (50% dei punti di offerta non autorizzati): 3.500 unità;
- base imponibile forfettaria (raccolta media provinciale): 400.000 euro all'anno;
- versamento per la domanda di adesione (10.000 euro×3.500): 35 milioni di euro (da riassorbire con il pagamento dell'imposta sulla raccolta);
- imposta sulla raccolta per i periodi anteriori al 2015: 187 milioni di euro;
- ipotesi di non adesione alla procedura di regolarizzazione (50% dei punti di offerta non autorizzati): 3.500 unità;
- base imponibile forfettaria (400.000 euro×3): 1,2 milioni di euro all'anno;
- base imponibile complessiva (1,2 milioni×3.500): 4,2 miliardi di euro;
- applicazione all'imponibile della "aliquota prevista dalla norma": 210 milioni di euro.

L'aliquota desumibile da tale quantificazione è del 5%. Si ricorda che nel testo originario del ddl la RT ipotizzava l'applicazione di un'aliquota del 8%;

- maggiori entrate (totale annuo) nell'ipotesi di emersione immediata del 50% dei soggetti interessati (187 mln.+210 mln.): 397 milioni di euro.

Si ricorda che, con riferimento al testo originario del ddl (norme poi riformulate dal Senato come sopra descritto), la RT stimava effetti di maggior gettito pari a 600 milioni di euro all'anno.

A tali maggiori entrate si aggiungeranno – secondo la RT - gli introiti da sanzioni, che vanno da un minimo del 120 ad un massimo del 240 per cento. Ipotizzando l'applicazione della sanzione minima e la sua riduzione ad un terzo, in caso di pagamento in misura ridotta, si avrebbe una sanzione pari a 240 milioni di euro, che si ritiene, per motivi prudenziali, di non inserire nella stima di maggior gettito.

Ai fini di una valutazione complessiva degli effetti di gettito derivanti dalle misure sui giochi, alle predette somme vanno aggiunte le maggiori entrate determinate dall'innalzamento dell'imponibile e dell'aliquota di cui al successivo comma 646, lettere a) e b).

Modifiche all'articolo 3, commi 22 e 23, del testo approvato dalla Camera (S.1698) (soppressione delle norme con cui, nel testo licenziato dalla Camera, veniva elevato il prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento, con destinazione dei relativi maggiori introiti al Fondo per la riduzione della pressione fiscale). La RT afferma che le valutazioni in ordine ad una rimodulazione del prelievo andranno più propriamente effettuate nell'ambito dell'organico riordino della disciplina in materia di giochi pubblici prevista dalla delega fiscale, ossia fuori da contesti asistematici, occasionali e, come tali, suscettibili di produrre effetti opposti a quelli voluti.

Modifiche al comma 646 (inasprimento delle misure fiscali da applicare agli apparecchi con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta: raddoppio dell'imponibile medio forfettario e dell'aliquota dell'imposta unica). Da tali norme secondo la RT dovrebbero derivare maggiori entrate pari a **540 milioni** di euro **all'anno**. La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

La quantificazione si basa sui seguenti parametri.

- lettera a) [apparecchi AWP non collegati]:

3.000 euro (imponibile giornaliero) x 365 giorni x 13% (PREU) x 1.500 apparecchi non collegati = euro 213.525.000 all'anno

- lettera b) [altri apparecchi non collegati]:

3.000 euro (imponibile giornaliero) x 365 giorni x 6% (imposta) x 5.000 Totem⁵⁷ = 328.500.000 euro all'anno.

⁵⁷ Secondo la circolare AAMS del 6 marzo 2014, sul territorio nazionale, oltre alla presenza di operatori non autorizzati che illecitamente effettuano giochi *on line* presso agenzie, sta

TOTALE comma 646 lett. a) e b) [euro 213.525.000+euro 328.500.000] = 542.025.000 all'anno (arrotondato in euro 540 milioni)

Si ricorda che al comma 24 nel testo licenziato dalla Camera erano ascritti effetti di maggior gettito pari a circa 300 milioni di euro all'anno.

Riepilogando, il complesso delle disposizioni in materia di giochi sopra illustrate (nuovo comma 642+modifiche al comma 646) determina un **maggior gettito** pari a **937 milioni** di euro all'anno.

Invece, il complesso delle norme licenziate dalla Camera nella medesima materia determinava un maggior gettito annuo pari a 900 milioni di euro.

Nuovi commi da 649 a 652 (acquisizione all'erario di 500 mln. di euro all'anno provenienti dai compensi altrimenti destinati ai concessionari e agli operatori nel settore degli apparecchi da intrattenimento; incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 387 milioni di euro annui; incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 150 milioni). Le norme anticipano l'intervento di moderazione dell'entità degli aggi e dei compensi dovuti agli operatori previsto dalla delega fiscale (legge 23/2014). Attualmente la distribuzione remunerativa degli aggi e dei compensi si determina sulla base di una libera contrattazione di mercato, fra concessionari e loro operatori di filiera. La proposta in esame non modifica tale meccanismo: i concessionari suddivideranno i ricavi netti – detratti 500 milioni all'anno - con gli altri operatori di filiera sempre sulla base di contratti di diritto privato. Unica particolarità è che, mentre in precedenza erano gli operatori di filiera a dare al concessionario quanto per lui pattuito a titolo di aggio e compenso, in futuro gli stessi operatori, trattenuto quanto loro spettante, consegneranno ai concessionari tutta la differenza. Questi ultimi, a loro volta, retrocederanno le somme necessarie a titolo di compenso fra i diversi attori della filiera sulla base dei contratti che dovranno essere nuovamente sottoscritti per adeguarne le clausole.

Dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, le norme assicurano maggiori entrate pari a 500 milioni, che andranno ad incrementare il Fondo per gli interventi strutturali di politica (387 milioni di euro annui) e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (150 milioni di euro annui). La disponibilità di tali somme sarà tuttavia assicurata solo dopo il loro effettivo incasso.

La RT conclude affermando che dal comma 650 (modalità di adeguamento delle offerte di gioco alle dinamiche concorrenziali) non derivano oneri, essendo

assumendo sempre maggior rilievo l'ulteriore forma di illegalità attuata attraverso i cc.dd. Totem: tipologie di apparecchi utilizzati per l'effettuazione di giochi on line attraverso la connessione a siti illegali e utilizzando smart card che abilitano al gioco sull'apparecchiatura e l'introduzione di banconote per ricaricare le smart card utilizzate.

attesi, dovrebbero avere un esito favorevole per gli uffici stessi. Qualora tali circostanze non si realizzassero per intero, verrebbe meno (o comunque potrebbe risultare posticipato) il conseguimento di una quota del maggior gettito stimato dalla relazione tecnica (pari a 210 milioni all'anno).

Sempre con riferimento ai meccanismi di prelievo previsti dai commi 642 e 643, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine:

- *ai parametri posti alla base dell'andamento costante del maggior gettito atteso. Infatti tale stabilità del gettito presuppone sia che gli effetti collegati alla nuova disciplina si dispieghino per intero già nel primo anno sia che il numero di soggetti non titolari di regolare concessione rimanga sostanzialmente invariato nel corso degli anni (nonostante il disincentivo introdotto con le misure in esame);*
- *al carattere permanente del maggior gettito (+187 milioni all'anno) derivante dall'applicazione dell'imposta unica per i soggetti che abbiano aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale. La RT sembrerebbe infatti fare riferimento al comma 642, lett. e), laddove si prevede il versamento dell'imposta "dovuta per i periodi ... anteriori a quello 2015". In tal caso, il maggior gettito risulterebbe limitato ad un solo anno (considerato che il testo prevede espressamente il versamento in due rate nel 2015) e potrebbe non avere effetti ai fini dei saldi strutturali;*
- *ai dati ed agli elementi posti alla base della quantificazione del predetto maggior gettito annuale di 187 milioni di euro.*

Riguardo al comma 646, lettere a) e b), sarebbe utile acquisire gli elementi posti alla base dell'ipotesi di andamento costante del maggior gettito atteso (+540 mln. all'anno a decorrere dal 2015). Anche in questo caso, infatti (come già segnalato per il precedente comma 642), la stabilità degli effetti di gettito presuppone che il numero di apparecchi non regolarmente collegati alla rete statale resti sostanzialmente invariato nel corso degli anni nonostante le misure dissuasive introdotte con le norme in esame.

Si osserva, inoltre, che nella stima degli effetti finanziari derivanti dal medesimo comma 646 non sembrerebbe considerati gli effetti di segno negativo (es.: parziale riduzione della base imponibile) connessi all'applicazione del successivo comma 647, che prevede la rettifica dell'imponibile forfettario di cui al comma 646 in caso di prova documentale circa il numero effettivo di giorni di operatività dell'apparecchio. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo.

In ordine al comma 649, introdotto dal Senato (acquisizione all'erario di 500 milioni all'anno a valere sui compensi destinati ai concessionari e agli operatori nel settore degli apparecchi da intrattenimento), si osserva che – come evidenziato dalla stessa relazione tecnica – la norma interviene su rapporti negoziali rimessi alla contrattazione fra soggetti privati. Sarebbe utile una valutazione volta ad escludere eventuali contenziosi, tenuto conto che la misura sembrerebbe interessare anche rapporti contrattuali già in essere.

Articolo 1, commi 653 e 654 (Emendamento 3.4103) – Nuova concessione per il gioco del lotto

Le norme regolano le procedure e le condizioni economiche per l'assegnazione di una nuova concessione per la raccolta e la gestione del gioco del Lotto. Fra le condizioni per la partecipazione e l'aggiudicazione indicate dal testo si segnalano le seguenti (comma 653):

- durata della concessione: nove anni, non rinnovabile;
- base d'asta, per le offerte al rialzo: 700 milioni di euro;
- versamento dell'offerta risultata prima in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione (anno 2015), di 250 milioni all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario (anno 2016) e della quota residua entro il 30 aprile del 2017;
- aggio per il concessionario: 6 per cento della raccolta;
- obbligo per ciascun concorrente di effettuare, per la partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli pari all'importo dei compensi di cui al successivo comma 654, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario;
- aggiornamento del livello tecnologico della rete sulla base di uno specifico piano di investimenti, che costituisce parte dell'offerta tecnica;
- obbligo, per il concessionario, di versare all'erario le somme risultanti dal piano eventualmente non investite.

La commissione di gara per la procedura di selezione concorrenziale opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro dell'economia sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia (comma 654).

La commissione è formata da cinque componenti, dei quali almeno tre scelti fra persone con alta qualificazione professionale e i restanti due scelti fra i dirigenti generali dell'Agenzia.

Si segnala che l'emendamento con cui la norma è stata introdotta presso la Commissione Bilancio del Senato (em. 3.4103) reca una parte consequenziale, volta ad incrementare il Fondo per interventi strutturali di politica economica in misura pari alle maggiori entrate determinate dal comma 653. Il Fondo risulta così incrementato di 350 milioni nel 2015, di 260 milioni nel 2016, di 120 milioni nel 2017 e di 20 milioni a decorrere dal 2018.

La relazione tecnica fornisce i seguenti dati posti alla base della quantificazione degli effetti di incremento delle entrate:

- viene ipotizzato il mantenimento dell'attuale livello della raccolta (6,3 miliardi di euro nel 2013, che secondo la RT dovrebbe leggermente incrementarsi nel 2014);
- base d'asta, per le offerte al rialzo, fissata ad euro 700 milioni di euro da versare come segue: 350 milioni di euro nel 2015; 250 milioni nel 2016; quota residua (minimo 100 milioni) nel 2017;
- aggio fissato nel 6 per cento della raccolta (rispetto al 6,36 medio attuale);
- per effetto di tale riduzione dell'aggio (0,36 punti percentuali medi) si determinerà una maggiore entrata erariale stimata, in via prudenziale, in 20 milioni di euro su base annua, a partire dall'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario (9 giugno 2016);
- come previsto dal testo, gli investimenti necessari per l'aggiornamento del livello tecnologico della rete sono posti a carico del concessionario sulla base di uno specifico piano d'investimento. Il concessionario è obbligato a versare all'erario le somme risultanti dal piano eventualmente non investite. Queste, pertanto, costituiranno un'ulteriore entrata erariale.

La RT riporta infine la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari della norma:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	dal 2018
Una tantum	350	250	100*	
Minor Aggio	-	10	20	20
Totale	350	260	120	20

* L'importo potrebbe aumentare in caso di offerta al rialzo.

Le maggiori entrate, come sopra stimate, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le risorse acquisite a fronte dell'aggiudicazione della concessione in esame appaiono come entrate una tantum, la cui destinazione a finalità di spesa potrebbe determinare un peggioramento dei saldi strutturali. Tale connotazione di non ripetitività degli introiti sembra confermata anche dalla relazione tecnica⁵⁸. Sul punto andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo.

⁵⁸ V. riga "Una tantum" della tabella riepilogativa.

Articolo 1 comma 656 (Emendamento del Governo 3.4104) – Tassazione enti non commerciali

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, riconosce, per il periodo d'imposta 2014, un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta a seguito della riduzione della quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali disposta dal comma 655 dell'articolo 1 in esame.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, per tre anni, nella misura del 33,33 per cento annuo.

Per le finalità di cui alla disposizione in esame, viene ridotto il fondo ISPE⁵⁹ in misura pari a 85,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 (comma 731).

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati della RT originaria, l'aggravio di imposta di competenza 2014 è pari a 255,5 milioni di euro. Considerando l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta a partire dal 2016, l'andamento delle perdita di gettito ($255,5/3 = 85,2$ milioni di euro), sotto forma di maggiori compensazioni nel modello F24, è il seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Credito d'imposta	0	-85,2	-85,2	-85,2	0

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 660 (Emendamento 3.4105) – Imposta sostitutiva sui finanziamenti)

Normativa vigente Gli articoli da 15 a 18 del DPR n. 601/1973 disciplinano la facoltà di applicare un'imposta sostitutiva (in luogo di imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative) in relazione ai finanziamenti di medio e lungo periodo (superiori a 18 mesi) nonché a specifiche tipologie di credito indipendentemente dalla durata.

L'articolo 19 stabilisce, tra l'altro, che i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva (primo comma).

La norma reca un'interpretazione dell'articolo 19 del DPR n. 601/1973. In particolare, si afferma che la richiamata disposizione deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Inoltre, ferma restando l'esclusione dalla base

⁵⁹ Di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282 del 2004.

imponibile dell'imposta sostitutiva, per le suddette operazione non è necessario esercitare l'opzione prevista dall'art.17 e presentare la relativa dichiarazione.

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di norma interpretativa, i contribuenti *dovrebbero aver agito* già coerentemente con il dispositivo della norma in esame, non generandosi, pertanto, alcun effetto finanziario.

In merito ai profili di quantificazione appaiono opportuni chiarimenti diretti a precisare quale sia il regime tributario considerato ai fini della stima delle entrate attese in relazione ai finanziamenti oggetto della disposizione in esame. Infatti, stando al tenore letterale della norma attualmente vigente, i finanziamenti erogati dallo Stato o dalle regioni non dovrebbero rientrare nei benefici previsti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva. Tali elementi appaiono necessari per meglio definire la portata finanziaria della norma, che avendo portata interpretativa, è suscettibile di determinare effetti retroattivi.

**Articolo 1, commi da 662 a 664 (Emendamento 2.9904 del Relatore) –
Esenzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 2009
dall'imposta municipale propria**

La norma, dispone che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i fabbricati presenti nelle zone interessate, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 30 giugno 2015. In base alla normativa vigente tale esenzione sussiste fino al 31 dicembre 2014 (comma 662).

Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari, la Regione Emilia Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione (comma 663).

Alla copertura degli oneri, pari a 13,1 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 664).

Si ricorda che all'art. 8, co. 3, del DL 74/2012, che ha stabilito l'agevolazione per gli anni 2012-2014, erano ascritti effetti di minor gettito IMU per 26,2 milioni annui.

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione proroga fino al 30 giugno 2015 l'attuale esenzione IMU per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito del sisma del mese di maggio 2012 prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto

legge n. 74/2012. Viene altresì previsto che la Regione Emilia Romagna provveda, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al monitoraggio dei beneficiari dell'esenzione al fine di procedere ad una verifica dell'effettiva platea dei beneficiari.

Riguardo gli effetti finanziari, sulla base dei dati utilizzati per la quantificazione degli effetti relativi alla disposizione originaria si stima una perdita di gettito per l'anno 2015 di 13,1 milioni di euro, di cui 4,5 milioni relativi alla quota statale e 8,6 milioni alla quota di spettanza comunale.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

**Articolo 1, comma 665, terzo periodo (Emendamento 3.4106 del Governo) -
Terremoto in Sicilia del dicembre 1990**

L'articolo 3, comma 32, del testo del disegno di legge in esame approvato dalla Camera (S. 1698) attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza. Per gli esercenti attività d'impresa il beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria. A tal fine si chiarisce che i termini per la presentazione dell'istanza – da perfezionare entro due anni – decorrono, per due anni, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del DL 248/2007, attribuendo in sostanza il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

Le norme integrano il testo delle norme in esame per autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 finalizzata al rimborso di versamenti di imposta effettuati in eccesso da soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 732 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica sia ridotta di 30 milioni di euro annui dal 2015 al 2017.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

In merito ai profili di quantificazione, in mancanza di elementi per la verifica relativi dell'importo stanziato appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo volti a confermarne la congruità rispetto alle esigenze di rimborso delle somme indebitamente versate.

Articolo 1, comma 665 quinto, sesto e settimo periodo (Emendamento 3.4106/3 del Relatore) - Deroga al patto di stabilità per la regione Molise

Le norme stabiliscono che per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la Regione Molise è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici del 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2015.

Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti l'attualizzazione di contributi pluriennali⁶⁰.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 680 e 681 (Emendamento del Governo 3.4108) - Regimi fiscali privilegiati

Normativa vigente La legge di stabilità 2008 è intervenuta sull'art. 167 del TUIR recante norme di contrasto all'evasione ed elusione fiscale in relazione ai paesi con fiscalità privilegiata. L'intervento operato è stato effettuato mediante la sostituzione del riferimento alla c.d. *black list* (paesi con un basso livello di tassazione) con la c.d. *white list* (paesi che assicurano lo scambio di informazione). Le modifiche apportate al citato articolo 167 hanno disposto, tra l'altro, l'abrogazione del comma 4 con decorrenza 2008.

La disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007, tuttavia, continua ad applicarsi fino all'emanazione del decreto che individua i paesi da iscrivere nella *white list*. Tale decreto, a tutt'oggi, non risulta emanato (art.1, comma 88, della legge n. 244/2007).

L'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004 prevede uno stanziamento del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" pari a 2.215,5 milioni per l'anno 2005.

La norma, modificando il comma 4 dell'art. 167 del TUIR, intende intervenire sui criteri per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare, si intende escludere da tale qualificazione i Paesi il cui livello di tassazione, riferito al regime generale di imposizione, non sia inferiore al 50% di quello vigente in Italia. Nei casi di regimi fiscali speciali, da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono considerati privilegiati i livelli di imposizione inferiore al 50% di quello italiano (comma 680).

⁶⁰ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008.

Ai fini della copertura finanziaria degli oneri, viene prevista la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, c. 5, del DL n. 282/2004 in misura pari a 2,8 milioni per il 2016 e di 1,6 milioni a decorrere dal 2017 (comma 681).

La relazione tecnica afferma che la disposizione, alzando la soglia minima di distanza dal livello di tassazione applicato in Italia dal 30% al 50% determina potenziali effetti negativi in termini di gettito in quanto, di fatto, esclude dall'applicazione dell'articolo 167 le controllate estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata meno "aggressiva".

In base ai dati indicati dalla RT, rilevati dal quadro FC della dichiarazione UNICO 2013 – società di capitali, l'ammontare di reddito imponibile rideterminato in capo alla società non residente ed imputato al soggetto residente che partecipa alla quota di controllo, di cui alla sezione II del citato quadro, è di circa 411 milioni di euro a carico di 291 soggetti, mentre l'ammontare delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo è di circa 24,1 mln di euro.

La RT afferma di aver effettuato una specifica elaborazione in capo ad ogni controllata non residente localizzata in uno dei Paesi che da una prima ricognizione uscirebbero dall'applicazione dell'art. 167, comma 1, del TUIR non considerando i soggetti di cui al comma 8-bis del medesimo articolo in quanto per costoro il limite è già 50%.

Sulla base dei dati disponibili, la RT stima una perdita di gettito di competenza conseguente alla mancata rideterminazione del reddito della *cfc* secondo le regole dell'articolo 167 di circa 1,6 milioni di euro su base annua da parte di 37 soggetti.

In via prudenziale, la RT non attribuisce alcun recupero di gettito, sotto forma di rideterminazione del reddito da quadro FC, nei confronti delle eventuali controllate estere localizzate nei Paesi con regimi fiscali speciali da individuarsi da parte dell'Amministrazione.

Gli effetti finanziari in termini di cassa valutati dalla RT sono riportati nella seguente tabella:

in milioni di euro

	2015	2016	2017	2018
IRES	0	-2,8	-1,6	-1,6

In merito ai profili di quantificazione appaiono opportuni i chiarimenti di seguito indicati.

In via prioritaria si segnala che la norma modifica un comma abrogato con decorrenza 1° gennaio 2008; le disposizioni in esso contenute sono tuttavia ancora applicate in quanto, non essendo ancora stato emanato il decreto di attuazione previsto dalla disposizione che ha abrogato tale comma, si continua ad applicare, fino all'emanazione del predetto decreto, la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007. Appare, pertanto, necessario un chiarimento diretto a

precisare se le modifiche che si intende introdurre possano risultare applicabili stante il quadro normativo sinteticamente delineato.

Tanto premesso, per quanto riguarda la modifica al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, appaiono opportune indicazioni riguardo alla stima degli effetti finanziari indicata dalla relazione tecnica in base alla quale, sulla base di dati indicati, è stato eseguito, "una specifica elaborazione" dalla quale si ottiene una perdita di gettito pari a 1,6 milioni di euro annui in termini di competenza. In mancanza dei dati e parametri sottostanti tale elaborazione, non appare possibile effettuare una verifica della stima riportata nella RT.

Inoltre, in merito al profilo di cassa, si rileva che la perdita di gettito valutata in competenza per l'anno 2015 è stata interamente ascrivita all'anno 2016. Una parte del minor gettito potrebbe tuttavia prodursi anche nel 2015 considerando che i contribuenti interessati dalla norma in esame potrebbero tenere conto delle modifiche già in sede di versamento di acconto. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Ciò anche in considerazione del fatto che gli stessi contribuenti sono rappresentati da società di capitali che operano a livello internazionale e che, in presenza di norme che determinano una riduzione del carico tributario, potrebbero razionalmente decidere di adottare il criterio presuntivo per la determinazione degli acconti dovuti in luogo di quello storico.

Per quanto concerne il profilo più generale della disposizione, andrebbe escluso che la disciplina, che interviene nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale possa incidere rispetto agli effetti del gettito iscritti ai precedenti interventi finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

Articolo 1, commi 692 e 693 (Emendamento 3.4109) - IMU terreni agricoli

Normativa vigente Il comma 5-bis dell'art. 4 del DL n. 16/2012, nel testo originario stabiliva che con DM potevano essere individuati i comuni nei quali applicare l'esenzione IMU per i terreni agricoli disposta dall'art. 7, c.1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1992.

L'art. 22, comma 2, del DL n. 66/2014, sostituendo il citato comma 5-bis, ha disposto che – in luogo della facoltà di individuazione dei comuni - con apposito DM da emanare devono essere individuati i comuni nei quali si applica il regime di esenzione IMU per i terreni agricoli e che tale individuazione debba essere effettuata in modo tale da assicurare un maggior gettito non inferiore a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Il prospetto riepilogativo ha pertanto ascrivito effetti positivi pari a 350 milioni annui a decorrere dal 2014.

La norma prevede il differimento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU dovuta in relazione ai terreni agricoli/montani per i quali non si applica il regime di esenzione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (comma 692).

Ciascun comune interessato è tenuto ad accertare, nel bilancio 2014, il maggior gettito IMU recato dalle disposizioni contenute nell'art. 22, c. 2, DL n. 66/2014 e a compensare tale maggior gettito mediante riduzione dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale (comma 693).

La relazione tecnica afferma che il decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 22, c.2, del DL n. 66/2014 ha quantificato gli effetti di gettito IMU relativo ai terreni in esame in complessivi 359,5 milioni di euro.

Relativamente al differimento al 26 gennaio 2015, la relazione tecnica evidenzia che non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che il differimento del termine indicato comporta lo slittamento al 2015 degli effetti di cassa connessi all'acquisizione del relativo gettito. Pertanto, la disposizione sembra suscettibile di determinare effetti negativi sul fabbisogno 2014 e un conseguente miglioramento del medesimo saldo nel 2015. Si ricorda, in proposito, che nel prospetto riepilogativo allegato al decreto legge n. 66 del 2014 sono stati ascritti effetti positivi (350 milioni nel 2014) e che l'iscrizione del gettito IMU in esame tra le entrate "accertate" dai comuni nel 2014, non sembrerebbe sufficiente per compensare, in termini di cassa, il mancato introito per gli enti locali nel 2014. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Si ricorda che in occasione del pagamento della c.d. mini IMU (DL 133/2013 – art. 1) è stato disposto un analogo differimento (da dicembre 2013 a gennaio 2014) e che, in detta occasione, è stata contestualmente autorizzata una anticipazione di tesoreria agli enti territoriali, con pagamento degli interessi a carico dell'erario nel limite massimo di 3, 7 milioni di euro.

Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni in merito al comma 693. In particolare si chiede se la compensazione prevista a valere sulle assegnazioni dal Fondo di solidarietà comunale sia idonea anche a modificare la qualificazione contabile degli effetti finanziari già scontati nel decreto legge n. 66/2014.

In proposito, si ricorda che il prospetto riepilogativo allegato al DL n. 66/2014 aveva qualificato, ai fini del saldo netto da finanziare, il maggior gettito IMU tra le "entrate extratributarie". La relazione tecnica aveva affermato che, a decorrere dal 2015, "gli effetti per il bilancio dello Stato potranno essere corrispondentemente considerati, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, anche in termini di minori spese".

Articolo 1, comma 694 (Emendamento 3.4109 del Governo) – Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per **56 mln nel 2014, 25 milioni di euro per l'anno 2015** - di cui 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013

- e di **9 milioni di euro per l'anno 2016**. La norma entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità (co. 701).

La copertura dei relativi oneri relativi al 2014 – unitamente a quelli di cui al successivo comma 695 - è prevista al successivo comma 699, cui si rinvia.

Sulla base dell'emendamento 3.4109 e del subemendamento 3.4109/18, approvati presso la V Commissione, gli oneri riferiti al 2015 e al 2016 invece a carico del Fondo ISPE.

Dovrebbe interpretarsi in tal senso il passaggio della RT, secondo la quale la copertura è in parte a valere sulla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La relazione tecnica evidenzia che la norma è volta ad assicurare l'operatività in relazione ai recenti eventi meteorologici calamitosi verificatisi sul territorio nazionale. Non è chiaro dal tenore letterale della RT quali effetti siano attribuiti alla disposizione ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente al necessità di un chiarimento riguardo alle modalità specifiche di compensazione degli oneri riferiti agli esercizi 2015 e 2016.

Per quanto attiene al 2014, poiché la norma entrerà presumibilmente in vigore in prossimità della fine dell'esercizio, appaiono necessari chiarimenti riguardo all'impatto effettivo della norma sui diversi saldi di finanza pubblica tenuto conto che la disposizione di copertura, riportata al successivo comma 699 indica in 26 mln l'effetto complessivo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della disposizione in esame e di quella di cui al comma 695.

Si rinvia in proposito al comma 699.

Articolo 1, commi 695 – 696 (Emendamento 3.4109 del Governo) - Supplenze brevi del personale scolastico

La norma autorizza la spesa di 64,1 mln di euro per il 2014 per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. A tal fine il Ministero dell'economia è autorizzato al pagamento, entro il predetto limite, delle spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali (comma 695).

E' prevista una clausola di monitoraggio e di salvaguardia in caso di scostamenti tramite variazioni compensative a valere sulle risorse presenti in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche (comma 696).

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la norma autorizza la spesa di 64,1 milioni di euro per il 2014 per far fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente ed ATA, specifica che 17 milioni di euro sono relativi, complessivamente, ai mesi di settembre ed ottobre 2014 e 47,1 milioni di euro

alla metà del mese di novembre. Con riferimento al comma 55-sexies, sottolinea che lo stesso introduce un monitoraggio trimestrale da parte del MIUR sulle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, le cui risultanze verranno trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze. Evidenzia che viene introdotta, altresì, una clausola di salvaguardia con la quale il MEF, al fine di compensare gli effetti che eccedano le previsioni, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra le risorse relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche e le risorse relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la spesa autorizzata è configurata come limite massimo.

In ogni caso si rileva che la RT non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione del predetto limite relativo al pagamento delle supplenze, quali il numero dei supplenti interessati, il relativo ruolo di appartenenza, il numero di giorni di supplenza considerati. Inoltre, dalla RT sembrerebbe evincersi che la somma autorizzata riguardi il pagamento delle supplenze fino al 15 novembre. Andrebbero quindi chiarite le ragioni della mancata considerazione della spesa per supplenze fino al 31 dicembre.

Inoltre, si rileva che la clausola di salvaguardia introduce un monitoraggio trimestrale sulle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, pur in presenza di una spesa configurata come limite massimo: sarebbe utile conoscere il dato di riferimento sul quale parametrare gli eventuali scostamenti.

Infine si ritiene utile un chiarimento circa gli effetti della norma sui saldi di bilancio, tenuto conto che verosimilmente la spesa in questione, pur essendo riferita all'anno 2014, dispiegherà i propri effetti nell'anno 2015, con impatto diverso quindi sui saldi di fabbisogno ed indebitamento rispetto a quello sul saldo netto da finanziare. Si rinvia in proposito alle considerazioni svolte con riferimento al comma 55-novies, che reca la copertura finanziaria.

Articolo 1, commi 697 e 698 (Emendamento del Governo 3.4109) - Modifica della clausola di salvaguardia: riduzione stanziamenti in luogo di aumento accise

Normativa vigente Il DL n. 66/2014 ha disciplinato il pagamento dei debiti di fornitura alla PA. A tal fine, tra l'altro, ha previsto e scontato effetto positivi in termini di maggiori gettito IVA pari a 650 milioni di euro nel 2014 (art. 50, comma 11). Ha altresì disposto il monitoraggio della maggiori entrate IVA al fine di verificare la realizzazione dell'effettivo maggior gettito scontato e ha disposto che, in caso di mancato realizzo delle suddette maggiori entrate, il MEF avrebbe dovuto emanare un decreto di aumento delle accise in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

La norma prevede la sostituzione della clausola di salvaguardia da attivare a seguito della verifica del mancato maggior gettito IVA scontato nel prospetto riepilogativo riferito al DL n. 66/2014.

In particolare si dispone che, in luogo dell'aumento delle accise (da fissare con apposito decreto entro il 30/9/2014), alla compensazione del minor gettito realizzato rispetto a quello previsto si proceda mediante utilizzo di una quota degli accantonamenti disposti ai sensi dell'art.12, c.4, del DL n. 35/2013 con conseguente riduzione di stanziamenti iscritti per l'anno 2014.

Si ricorda che il DL 35/2013 ha disposto tali accantonamenti rendendo indisponibili i relativi stanziamenti nelle more del monitoraggio sulle entrate IVA derivanti dall'accelerazione dei pagamenti dei debiti di fornitura prevista dagli artt. 1, 2, 3 e 5. Poiché tale gettito aggiuntivo è stato stimato in 600 mln per il 2014, il medesimo DL 35/2013 ha accantonato e reso indisponibile l'importo di 559,5 mln per il medesimo esercizio: in base agli esiti del monitoraggio, in caso di mancata realizzazione della previsione di maggior gettito IVA si sarebbe dovuto procedere alla definitiva riduzione delle risorse mediante taglio lineare.

La riduzione degli stanziamenti previsti dal comma 55-*septies* ammonta complessivamente a 495.706.643 euro, mentre il minor gettito IVA verificatosi è pari, secondo quanto indicato in RT, a 410 milioni (gettito stimato 650 mln, gettito verificato 240 mln).

La relazione tecnica afferma che il gettito IVA ammonta a 240 milioni nel 2014 in luogo dei 650 milioni scontati, per l'anno 2014, nel decreto legge n. 66/2014.

In luogo del decreto di aumento delle accise che il MEF avrebbe dovuto emanare, la norma prevede di ridurre alcuni stanziamenti del 2014 utilizzando le risorse accantonate.

In merito ai profili di quantificazione si segnala, in via prioritaria, che la norma reca disposizioni finanziarie concernenti l'anno 2014 e che l'intervento in esame appare sostitutivo del decreto ministeriale previsto dal DL n. 66/2014 in materia di accise, non emanato nei termini previsti dalla norma (30 settembre 2014).

Considerata la finalità originaria degli accantonamenti previsti dal DL 35/2013, l'utilizzo degli stessi per le finalità previste dalla norma in esame appare subordinato alla verifica dell'effettiva realizzazione del gettito IVA per 600 mln scontato ai fini dei tre saldi del DL 66/2014, a garanzia del quale i predetti accantonamenti erano stati inizialmente previsti. In proposito appare necessario acquisire i relativi elementi dal Governo.

Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti in merito alla differenza tra la riduzione degli accantonamenti prevista (495 milioni) e le minori entrate da compensare (410 milioni).

Ulteriori precisazioni andrebbero fornite in merito alle motivazioni sottostanti il minor gettito realizzato, al fine di chiarire se una quota del mancato gettito sia

riferita a pagamenti di fatture effettuati nel quarto trimestre 2014 ovvero nel mese di dicembre 2014: in tali ipotesi, infatti – ferma restando la necessità di compensare gli effetti finanziari negativi per il 2014 – andrebbe valutato il maggior gettito che dovrebbe realizzarsi, in termini di cassa, nel 2015.

Articolo 1, commi 699 e 701 (Emendamento 3.4109 del Governo) – Copertura di oneri per il 2014 mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa e utilizzo di risorse iscritte in bilancio

Le norme, al fine di provvedere alla copertura degli oneri per il 2014 derivanti dai commi 694 e 695 (*indicati nel testo come commi 719 e 720 a causa di un refuso*), pari a 120,1 mln. per il 2014, prevedono:

a) l' utilizzo, per 35,1 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di Polizia;

b) la riduzione, per 20 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione dal 2014 di 120 mln annui, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato);

c) la riduzione per 15 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165/2001 (fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi);

d) la riduzione per 25 milioni di euro dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che ha stanziato 75 mln annui per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime);

e) l'utilizzo per 25 milioni di euro delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 148, comma 1, della legge 23, dicembre 2000, n. 388), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato (comma 699).

Le norme dispongono altresì che i commi da 692 a 700 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge (comma 701).

La relazione tecnica, allegata all'emendamento che ha introdotto le disposizioni, evidenzia che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 pari a 120,1 milioni di euro, per l'anno 2014, e a 26 milioni di euro, per l'anno 2015, in termini di solo fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 35,1 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo delle risorse relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di Polizia. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l'anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziato in bilancio pari alla quota indicata;

b) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l'anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico da parte dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, della Giustizia e delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le predette assunzioni, autorizzate nel limite di un contingente complessivo pari alle risorse autorizzate in bilancio dalla normativa richiamata, sono avvenute nel corso del corrente anno con scadenze temporali che hanno comportato un minor utilizzo delle risorse stanziato in bilancio pari alla quota indicata;

c) quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2 punto 3, del decreto-legge n. 90/2014. In considerazione dell'imminente scadenza del corrente anno e dei tempi necessari per l'avvio di procedure inerenti la mobilità del personale è certa l'impossibilità di utilizzare le risorse del citato Fondo tenuto conto anche che i criteri per l'utilizzazione e le risorse del Fondo medesimo sono demandate ad un DPCM non ancora adottato;

d) quanto a 25 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo I, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo è consentito dal mancato esercizio della possibilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro di personale delle Amministrazioni pubbliche sino al limite del contingente autorizzato, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziato in bilancio pari alla quota indicata;

e) quanto a 25 milioni, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma I, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (sanzioni antitrust) che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate

ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non dà conto dei criteri sottostanti l'impatto delle norme in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, stimato complessivamente (per i commi 694 e 695) in 26 mln nel 2014, a fronte di 120,1 mln. previsti in termini di saldo netto da finanziare. Andrebbero quindi esplicitate le ipotesi sottostanti tale stima, che si fondano presumibilmente sulla ridotta spendibilità delle somme nell'esercizio 2014.

In ogni caso la predetta stima sembra implicare che la restante quota di risorse (74,1 mln), non spesa nel 2014, possa essere erogata nell'esercizio successivo: tale circostanza è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di cassa nel 2015 a meno di non ipotizzare che le risorse utilizzate a copertura siano scontate ai fini dei tendenziali relativi agli esercizi 2014 e 2015 esattamente secondo le stesse proporzioni indicate dalla RT con riguardo alle nuove spese disposte dalle norme in esame. Peraltro la natura delle finalità di spesa originariamente previste, che sembrerebbero supporre identici effetti di spesa sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Articolo 1, commi 710 e 711 (Emendamento 3.4111) – Aliquota IVA su pellet e fondo ISPE

La norma aumenta dal 10% al 22% l'aliquota IVA da applicare alle cessioni del prodotto *pellet* di legno.

Le maggiori entrate sono destinate, per un importo pari a 96 mln a decorrere dal 2015, ad incrementare il Fondo ISPE di cui all'art. 10, c. 5, del DL n. 282/2004.

La relazione tecnica afferma che il consumo in Italia nel 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali – febbraio 2014).

Lo stesso studia, continua la RT, afferma che il prezzo è di circa 269 euro (IVA esclusa) per tonnellata di *pellet* sfuso, mentre il prezzo del *pellet* in sacchi è pari a circa 236 euro per tonnellata (IVA esclusa). Considerato che il *pellet* in sacchi rappresenta almeno l'80% del *pellet* utilizzato nel settore domestico, la RT stima un prezzo medio di circa 242 euro per tonnellata ($269 \times 20\% + 236 \times 80\% = 242$).

Pertanto la RT quantifica il maggior gettito in 96 milioni annui, ottenuti:

$3,3 \text{ mln di tonnellate} \times 242 \text{ euro/tonnellata} \times (22\% - 10\%) = 95,8 \text{ mln di euro.}$

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare corretta sul piano del procedimento di calcolo. La stima non sembra peraltro considerare l'andamento dei consumi – che potrebbe presentare delle contrazioni in considerazione della situazione economica finanziaria – né l'eventuale abbattimento del maggior gettito attribuibile alla possibilità, per i venditori al dettaglio, di optare in favore di regimi fiscali agevolati che prevedano, tra l'altro, l'esclusione dall'IVA. In proposito sarebbe utile acquisire una valutazione del Governo.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle maggiori entrate, si osserva che il medesimo è disposto, per un importo pari a 96 mln annui, direttamente dalla norma e non è quindi subordinato alla verifica dell'effettivo realizzo del gettito IVA stimato. Riguardo alla prudenzialità di tale previsione appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 1, comma 712 (Emendamento 3.4000 del relatore) – Agevolazioni in materia di attività sportive

Le norme modificano l'articolo 25, comma 5, della legge 133/1999, elevando da 516,46 euro a 1.000 euro il limite di importo al di sopra del quale società, enti o associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate al pagamento mediante modalità rintracciabili.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire elementi dal Governo volti ad escludere che dalla modifica in esame, in materia di strumenti di pagamento tracciabili, possano derivare, per effetto di comportamenti elusivi, eventuali effetti di riduzione del gettito fiscale.

DISPOSIZIONI RECANTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA ANNUALI O PLURIENNALI

La presente tabella riporta le disposizioni recanti stanziamenti qualificati come limiti massimi di spesa, rispetto ai quali non emergono, sulla base dell'esame degli allegati tecnici al disegno di legge finanziaria, profili problematici sotto il profilo della quantificazione.

Nel caso in cui l'effetto finanziario indicato per il terzo anno (2017) abbia carattere permanente, nella relativa casella è inserito il contrassegno "P".

A rt.	Co.	Contenuto	Saldo netto da finanziare (milioni di euro)			Note
			20 15	20 16	2 017	
1	50	Bonifica siti interesse nazionale contaminati da amianto	45	45	45	Emendamento 1.9200 Gov
1	134	Autorizzazione di spesa in favore dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)	10			Maxiemendamento
1	142	Programmi spaziali strategici	30	30	30	Emendamento 1.9205 Gov.
1	152	Messa in sicurezza edifici scolastici della Sardegna	5			Emendamento 1.923
1	160-161	Fondo per il diritto al lavoro dei disabili	20	20	20 P	Emendamento 1.9208
1	162	Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau	1			Emendamento 1.9209 Gov
1	167	Incremento Fondo screening neonatale	5	5	5 P	Emendamento 1.989 (testo 2)
1	173-174	Contributo per il finanziamento progetti innovativi nel campo navale	4	4	4	Emendamento 2.838 Fattorini
1	177	Istituto nazionale di astrofisica	10	10	10	Emendamento 1.1047 Gov
1	184	Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani	8			Limite di spesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Emendamento 1.1078 (testo 2)

A rt.	Co.	Contenuto	Saldo netto da finanziare (milioni di euro)			Note
			20 15	20 16	2 017	
1	188	Sistemi informatici MEF per riforma bilancio dello Stato	5	22	19	Emendamento 1.7000 Gov. La RT quantifica i seguenti oneri per gli esercizi successivi al 2017: 19 milioni per il 2018 4 milioni a decorrere dal 2019
1	190	Comitato paralimpico nazionale	7	7	7 P	1.9211 Gov
1	191	Contributo Unione italiana cechi e ipovedenti	6,5	6, 5	6, 5 P	Emendamento 1.9902
1	314-315	Contributo alla Società Italia Lavoro Spa	12			Emendamento 2.9804
1	351	Edilizia scolastica e servizi di pulizia nelle scuole	13 0			Emendamento 2.9806
1	353	Autorizzazioni di spesa in favore degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati (5 milioni) e delle accademie non statali di belle arti (1 milione)	6			Emendamento 1.1019
1	357-358	Contributo per il finanziamento progetti innovativi nel campo navale	5	5	5 P	Emendamento 2.838 Gualdani
1	445	Proroga contratti per il personale impegnato nella ricostruzione del tessuto urbano ed economico dei comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009	2,2			Emendamento 2.9903
1	446	Contributo per assicurare la stabilità finanziaria dei Comuni e della provincia dell'Aquila	21			Emendamento 2.9903
1	510	Spese in conto capitale della regione Sardegna	50	50	50	L'onere termina nell'anno 2018. Emendamento

			Saldo netto da finanziare (milioni di euro)			
A rt.	Co.	Contenuto	20 15	20 16	2 017	Note
						2.9815
1	524	Trasferimento in favore della Regione Valle d'Aosta	70	70	70 P	Emendamento 2.9816